

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 marzo 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (21CE0854).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (21CE0855).....</u>	Pag. 2
<u>Decisione (PESC) 2021/87 del comitato politico e di sicurezza, del 26 gennaio 2021, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1613(ATALANTA/1/2021) (21CE0856).....</u>	Pag. 4
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/88 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari [notificata con il numero C(2021) 313] (21CE0857).....</u>	Pag. 6
<u>Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte (21CE0858).....</u>	Pag. 10
<i>Publicati nel n. L 30 del 28 gennaio 2021</i>	
<u>Raccomandazione (UE) 2021/89 del Consiglio, Del 28 gennaio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (21CE0859).....</u>	Pag. 22
<i>Publicata nel n. L 33 del 29 gennaio 2021</i>	
<u>Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (21CE0860).....</u>	Pag. 25
<u>Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (21CE0861).....</u>	Pag. 44




<u>Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (21CE0862).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<u>Regolamento (UE) 2021/93 della Commissione, del 25 gennaio 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera polacca (21CE0863).....</u>	<i>Pag.</i> 217
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/94 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (21CE0864).....</u>	<i>Pag.</i> 220
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (21CE0865).....</u>	<i>Pag.</i> 222
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21CE0866).....</u>	<i>Pag.</i> 225
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (21CE0867).....</u>	<i>Pag.</i> 232
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/98 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che non approva l'esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (21CE0868).....</u>	<i>Pag.</i> 238

Publicati nel n. L 31 del 29 gennaio 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».




REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata entrerà in vigore il 1° giugno 2021, essendo stata espletata, in data 31 dicembre 2020, la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo.

21CE0854



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/86 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione. Mediante la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio ⁽²⁾, la Lituania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2020, la Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga») e innalzarne la soglia di esenzione a 55 000 EUR («innalzamento della soglia») dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ⁽³⁾, che stabilisce disposizioni semplificate sull'IVA per le piccole imprese e, in particolare, sopprime l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- (3) Sulla base della misura di deroga i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi i 55 000 EUR saranno esentati da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA stabiliti indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. L'innalzamento della soglia richiesto è coerente con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE.
- (5) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lituania agli altri Stati membri con lettere del 10 e dell'11 agosto 2020. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).



- (6) La misura di deroga è facoltativa per i soggetti passivi, i quali potranno ancora optare per il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Secondo i dati forniti dalla Lituania, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) La misura di deroga non avrà un impatto negativo sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (*).
- (9) Considerato che l'innalzamento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e quindi i costi di conformità per le piccole imprese, oltre che gli oneri amministrativi per le autorità fiscali, e considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lituania a continuare ad applicare la misura di deroga.
- (10) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente a consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'innalzamento della soglia. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva e applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.
- (11) A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura per il rinnovo della misura di deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 31 dicembre 2020. Senza un'applicazione retroattiva della presente decisione, le piccole imprese subirebbero perdite economiche. È pertanto opportuno applicare la presente decisione retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la continuità giuridica della misura di deroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata a esentare dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 55 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, le 22 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

(*) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).



DECISIONE (PESC) 2021/87 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 26 gennaio 2021****relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1613(ATALANTA/1/2021)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).
- (2) Il 25 settembre 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1613 ⁽²⁾ con la quale il generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU è stato nominato comandante dell'operazione dell'UE per Atalanta a decorrere dal 1° ottobre 2019.
- (3) La Spagna ha proposto che l'ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO subentri al generale di divisione Antonio PLANELLS PALAU quale comandante dell'operazione dell'UE per Atalanta.
- (4) Il 17 dicembre 2020 il comitato militare dell'UE ha appoggiato la nomina dell'ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO quale comandante dell'operazione dell'UE per Atalanta a decorrere dal 19 febbraio 2021.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'ammiraglio di divisione Eugenio DÍAZ DEL RÍO è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 19 febbraio 2021.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/1613 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 febbraio 2021.

⁽¹⁾ GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/1613 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 settembre 2019, sulla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea per contribuire alla deterrenza, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata al largo delle coste somale (Atalanta) (ATALANTA/3/2019) (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 84).


Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

21CE0856



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari

[notificata con il numero C(2021) 313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU che è una riserva di risorse a livello dell'Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Attualmente la riserva rescEU è costituita da mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l'evacuazione medica, risorse per squadre mediche di emergenza e per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU devono essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione. Tale articolo definisce inoltre i tre settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, la risposta medica di emergenza e gli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN).
- (4) Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché dei mezzi e delle carenze a livello dell'Unione rivela la necessità di mezzi di decontaminazione rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
- (5) La capacità di decontaminazione sviluppata nell'ambito di rescEU dovrebbe permettere di far fronte a incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Disporre di una capacità pienamente adeguata nel settore dei CBRN permetterebbe di essere in grado di rispondere a situazioni in cui intervengono fattori di natura diversa e quindi di provvedere a interventi efficaci e su più fronti.
- (6) Se il compito primario di una capacità di decontaminazione nel settore dei CBRN nell'ambito di rescEU dovrebbe essere la decontaminazione da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali, la capacità può anche includere un'adeguata decontaminazione delle persone colpite, anche in caso di incidenti mortali.
- (7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, previa consultazione degli Stati membri, è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU.
- (8) È opportuno istituire mezzi per la decontaminazione CBRN per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto elevato, conformemente alle categorie di costi ammissibili di cui all'articolo 3 *sexies* della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).



- (9) Al fine di fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione per lo sviluppo di tali mezzi per la decontaminazione CBRN a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre definirne i costi totali stimati. I costi totali stimati dovrebbero essere calcolati tenendo conto delle categorie di costi ammissibili di cui all'allegato I BIS di tale decisione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—risorse per la costituzione di scorte di materiale medico,»;

ii) è aggiunto il seguente nuovo trattino:

«— mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) costituzione di scorte di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).»;

ii) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN).»;

2) all'articolo 3 *sexies*, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a g), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. L'assistenza finanziaria dell'Unione copre tutti i costi necessari per assicurare la disponibilità e la possibilità di mobilitare detti mezzi e risorse a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE.


4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a g), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 *ter*, della decisione n. 1313/2013/UE.»;

3) È inserito il seguente articolo 3 *septies*:

«Articolo 3 *septies*

Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU

1. Nel calcolo dei costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN facenti parte delle risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.




2. I costi totali stimati per i mezzi di decontaminazione CBRN e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell'acquisto, affitto o noleggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando acquistano, affittano o noleggiano risorse di rescEU, gli Stati membri forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse.
3. I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per i mezzi di decontaminazione CBRN sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all'inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un'assistenza finanziaria annua.
4. I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l'acquisto, l'affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU.»;
- 4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione




ALLEGATO

Nell'allegato è aggiunta la sezione 7 seguente:

«7. **Decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare**

Compiti	— Decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature, prove fondamentali o persone colpite, anche in caso di incidenti mortali, da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
Capacità	— Mezzi adeguati per la decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature e prove fondamentali. — Se la capacità copre la decontaminazione delle persone, mezzi adeguati per la decontaminazione di almeno 200 persone deambulanti all'ora e 20 persone non deambulanti all'ora, anche in caso di incidenti mortali. — Capacità di decontaminare da sostanze chimiche industriali tossiche comuni, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti (patogeni) e tossine biologici infettivi e radionuclidi. — Capacità di installare strutture temporanee di decontaminazione entro un raggio sicuro, di monitorare l'area da decontaminare al fine di preservare la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di valutare l'efficacia della decontaminazione.
Componenti principali	— Attrezzatura, tecnologia e soluzioni adeguate per la decontaminazione da sostanze chimiche industriali tossiche comuni, agenti riconosciuti utilizzati per scopi bellici, agenti biologici (patogeni) o tossine e radionuclidi. — Attrezzatura adeguata per monitorare l'andamento delle operazioni di decontaminazione. — Attrezzature e personale adeguati per effettuare la decontaminazione di infrastrutture, edifici, veicoli, attrezzature, prove e capacità fondamentali. — Se la capacità include la decontaminazione delle persone, attrezzature e personale adeguati per effettuare la decontaminazione di persone deambulanti e non deambulanti. — Capacità e procedure adeguate per monitorare l'area di decontaminazione al fine di preservare la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di verificare l'efficacia della decontaminazione. — Adeguati dispositivi di protezione individuale per funzionare in condizioni di sicurezza in un ambiente contaminato per l'intero periodo di impiego. — Un sistema di pompaggio e contenitori adeguati per prelevare l'acqua a livello locale. — Un sistema e procedure di gestione dei rifiuti sicuri durante e dopo la decontaminazione, comprese soluzioni di contenimento per stoccare temporaneamente e in sicurezza i rifiuti contaminati, le pompe, i residui della combustione dei rifiuti, le acque contaminate e le attrezzature per il trattamento delle acque reflue. La gestione dei rifiuti pericolosi, comprese le acque contaminate e altri sottoprodotti, sarà effettuata in conformità della pertinente normativa dell'Unione o internazionale o della legislazione della nazione ospitante, se più rigorosa, e con l'assistenza della nazione ospitante.
Autosufficienza	— Si applica l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2014/762/UE. — Capacità di decontaminare il personale della capacità.
Realizzazione	— Disponibilità ad iniziare il lavoro entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Capacità di garantire lo svolgimento delle operazioni per almeno 14 giorni consecutivi.».

21CE0857



Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA («la Corte»),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 285, 286, e 339,

visti il regolamento interno della Corte, in particolare gli articoli 3 e 34, paragrafo 1, e le modalità di applicazione dello stesso, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4,

considerando che i membri della Corte sono tenuti ad esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione, a non sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organismo nell'adempimento dei loro doveri e ad astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni,

considerando che i membri della Corte assumono, fin dal loro insediamento, l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,

considerando che i membri hanno una particolare responsabilità riguardo alle questioni di etica, dato che, mediante il loro esempio, hanno un'influenza significativa sulla cultura dell'organizzazione e sulla realizzazione di un buon ambiente di lavoro,

considerando che il presente Codice di condotta rispecchia i valori e i principi etici fondamentali stabiliti, ad esempio, nel Codice di deontologia dell'organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 130), quali integrità, indipendenza e obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza,

considerando che il codice di condotta per i membri della Corte dell'8 febbraio 2012 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione, affinché la Corte garantisca i più elevati standard deontologici, come atteso dai membri della Corte, e per tenere conto delle conclusioni della relazione frutto della valutazione *inter pares* sul quadro etico della Corte completata nel 2019 dalle istituzioni superiori di controllo di Croazia e Polonia,

considerando che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e coerenza, tutte le disposizioni in materia di obblighi deontologici dei membri devono essere incluse nel presente codice di condotta, che è parte integrante delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte,

considerando che la Corte ha adottato una politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali,


considerando che, per essere pienamente efficaci, certi obblighi in virtù del presente codice di condotta relativamente ai membri della Corte dovrebbero valere anche per i precedenti membri,

decide di adottare il seguente *Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte*:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente codice di condotta si applica ai membri della Corte e, ove espressamente specificato, ai precedenti membri della Corte.



I. VALORI E PRINCIPI

Articolo 2

Disposizioni generali

1. I membri osservano i più elevati standard di condotta eticamente corretta e con le proprie azioni danno un esempio da seguire.
2. I membri osservano i seguenti valori e principi etici: integrità, indipendenza, obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza, dignità, impegno e lealtà, discrezione e collegialità.

Articolo 3

Integrità

1. I membri agiscono in modo onesto, affidabile, in buona fede ed esclusivamente nel pubblico interesse.
2. I membri si astengono dall'accettare regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 euro. I membri si astengono inoltre dall'accettare, da parte di terzi, il pagamento di spese di soggiorno o viaggio manifestamente sproporzionate.
3. I membri non possono accettare pagamenti per alcun tipo di attività esterna o lavoro pubblicato nel corso del loro mandato.
4. I membri fanno uso delle infrastrutture e delle risorse messe a loro disposizione nel pieno rispetto delle norme generali e specifiche stabilite a tale scopo e, in particolare, delle decisioni vigenti della Corte riguardanti la procedura per l'assunzione del personale per Gabinetti dei membri, le spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché l'uso dei veicoli di servizio della Corte.
5. I membri della Corte decidono i componenti del proprio Gabinetto tenendo conto della natura impegnativa della funzione, dei profili professionali necessari e della necessità di stabilire una relazione basata sulla fiducia reciproca tra sé e i componenti del proprio Gabinetto. Coniugi, partner e membri del nucleo familiare non fanno parte dei Gabinetti dei membri della Corte.

Articolo 4

Indipendenza

1. I membri non si trovano in circostanze e non sono sottoposti a influenze che compromettono il loro giudizio professionale, o possono essere considerate pregiudizievoli a tale riguardo.
2. I membri non sollecitano né ricevono istruzioni da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione, da alcun governo o da alcun soggetto pubblico o privato.
3. I membri restano indipendenti da influenze politiche. In particolare, non possono assumere alcuna carica politica.
4. La relazione dei membri con gruppi d'interesse è compatibile con la necessità di mantenere la propria indipendenza.

Articolo 5

Obiettività

1. I membri agiscono in modo imparziale e obiettivo.



2. I membri evitano qualsiasi situazione che possa far insorgere un conflitto d'interessi o che possa obiettivamente essere percepita come tale. Un conflitto d'interessi sorge quando un interesse personale potrebbe influenzare l'esercizio indipendente delle funzioni dei membri. Tra gli interessi personali sono inclusi, tra l'altro, tutti i potenziali benefici o vantaggi a favore dei membri stessi, dei relativi coniugi, partner o membri del nucleo familiare.

Articolo 6

Competenze

I membri sviluppano e conservano conoscenze e competenze pertinenti alle proprie funzioni e agiscono in osservanza delle norme applicabili e con la dovuta attenzione.

Articolo 7

Condotta professionale

1. I membri rispettano le norme applicabili stabilite nei trattati, nel diritto derivato e dalla Corte. Evitano qualsiasi condotta che potrebbe screditare la Corte.

2. I membri della Corte prendono atto dell'importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità; tengono conto della natura pubblica della propria funzione, dando il buon esempio, e si comportano in modo da mantenere e promuovere la fiducia dei cittadini nei confronti della Corte.

Articolo 8

Riservatezza e trasparenza

1. I membri rispettano il carattere riservato del lavoro della Corte. Non divulgano informazioni riservate che per loro natura siano protette dal segreto professionale, come specificato all'articolo 339 TFUE.

2. I membri sono responsabili del corretto trattamento di documenti segreti, riservati o sensibili e di informazioni di cui essi o i propri Gabinetti vengono a conoscenza durante l'esercizio delle proprie funzioni.

3. I membri non usano per fini privati, per sé o per conto di altri, alcuna informazione a cui hanno avuto accesso in virtù della propria posizione ufficiale e che non è stata resa pubblica.

4. I membri dovrebbero prendere atto che la carica pubblica che ricoprono richiede una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. Dovrebbero mantenere un equilibrio tra la necessità di trasparenza e quella di riservatezza.

Articolo 9

Dignità


1. I membri rispettano la dignità della propria funzione e non si esprimono, attraverso qualsiasi mezzo, in maniera tale da influire negativamente sulla percezione dell'opinione pubblica relativamente a tale funzione.

2. I membri si comportano in maniera cortese e rispettosa. Stabiliscono e mantengono un clima di lavoro atto a impedire ogni comportamento suscettibile di ledere la dignità del singolo.

Articolo 10

Impegno e lealtà

1. I membri della Corte si dedicano all'adempimento del proprio mandato.



2. Partecipano alle riunioni della Corte, delle Sezioni e dei comitati a cui appartengono, in ottemperanza all'articolo 6 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Nello spirito di lealtà, sostengono costantemente la Corte nell'esercizio delle prerogative che le spettano.

Articolo 11

Discrezione e collegialità

1. I membri agiscono e si esprimono, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione, con la moderazione imposta dalla propria carica.
2. I membri rispettano, in qualsiasi circostanza, il carattere collegiale della Corte e le decisioni da essa adottate, e assumono collettivamente la responsabilità di queste ultime. Qualora ritengano che tali decisioni arrechino loro un pregiudizio personale, i membri possono tuttavia ricorrere agli strumenti giurisdizionali previsti dal diritto dell'Unione europea.
3. Fatte salve le competenze del presidente in materia di relazioni esterne, i membri sono autorizzati a comunicare e a commentare all'esterno della Corte le informazioni, le relazioni o i pareri ai quali la Corte ha deciso di conferire carattere pubblico, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4.
4. I membri si astengono dal effettuare all'esterno della Corte commenti che:
 - a) metterebbero in dubbio una decisione della Corte;
 - b) danneggerebbero la reputazione della Corte;
 - c) potrebbero essere interpretati come una dichiarazione della posizione della Corte su una questione che non rientra nelle sue competenze istituzionali o su cui la Corte non ha preso posizione;
 - d) potrebbero coinvolgere la Corte in una controversia, anche dopo la cessazione del mandato del membro.

Articolo 12

Attività esterne

1. I membri non svolgono alcuna attività professionale esterna alla Corte o altra attività esterna, remunerata o meno, che sia incompatibile con il carattere delle proprie funzioni, come specificato all'articolo 286, paragrafi 3 e 4 del TFUE.
2. Alle condizioni di cui al presente articolo, i membri possono ricoprire cariche onorifiche e non retribuite in fondazioni od organismi analoghi nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento. Per «carica onorifica» si intende una carica in cui il titolare non dispone di alcun ruolo gestionale, potere decisionale e responsabilità o controllo delle attività dell'ente in questione e nella quale ricopre solo un ruolo di rappresentanza o consultivo. Per «fondazioni od organismi analoghi» si intendono organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che svolgono azioni di interesse pubblico nei settori sopra citati. I membri evitano qualsivoglia conflitto d'interessi che potrebbe insorgere da tali cariche, o che potrebbe obiettivamente essere percepito come da esse derivante, in particolare se l'ente in questione riceve finanziamenti di qualsiasi natura a valere sul bilancio dell'UE.
3. I membri possono inoltre essere impegnati nelle seguenti attività esterne, a condizione che rispettino gli articoli 2 e 10:
 - a) offrire corsi nell'interesse dell'integrazione, dello Stato di diritto o dell'etica europea, o pronunciare discorsi o prendere parte a conferenze, a condizione che non vi sia un compenso o, qualora esso sia previsto, che l'organizzatore lo versi direttamente a un ente benefico scelto dal membro;
 - b) pubblicare un libro o scrivere un articolo, a condizione che eventuali diritti d'autore derivanti dai lavori pubblicati in connessione con le funzioni di un membro siano pagati direttamente dalla casa editrice a un ente benefico scelto dal membro.



4. Le attività esterne non devono
 - a) pregiudicare l'imparzialità della Corte;
 - b) dare luogo a conflitto d'interessi o essere obiettivamente percepite come causa di conflitto d'interessi;
 - c) comportare un impegno eccessivo in termini di tempo, tenendo conto dell'impatto cumulativo di tutte le attività esterne di un membro;
 - d) apportare alcun introito al membro.

Articolo 13

Obblighi dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni

1. Dopo la cessazione delle funzioni, i precedenti membri rispettano gli obblighi derivanti dalle funzioni che continuano ad avere effetto al termine del loro mandato, in particolare il dovere di comportarsi con onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare determinate funzioni o vantaggi, in linea con l'articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con gli obblighi specificati nel presente codice di condotta.
2. Continuano ad essere tenuti a rispettare gli obblighi di discrezione e collegialità, come stabilito all'articolo 11, per quanto riguarda le attività espletate durante il proprio mandato. A norma dell'articolo 339 del TFUE, il segreto professionale continua ad essere in vigore dopo la cessazione delle funzioni dei membri.

II. NORME PROCEDURALI

Articolo 14

Dichiarazione di interessi

1. I membri presentano una dichiarazione di interessi:
 - a) entro un mese dall'insediamento;
 - b) su base annuale il 31 gennaio;
 - c) in qualunque momento, nel caso in cui avvengano modifiche significative delle informazioni da dichiarare (comprese nuove attività esterne di cui al paragrafo 10);
 - d) alla conclusione del mandato.
2. Tali dichiarazioni di interessi devono essere trasmesse al presidente utilizzando il modulo di cui all'allegato I del presente codice di condotta.
3. La dichiarazione di interessi contiene gli elementi elencati nei paragrafi 4-11 del presente articolo.
4. I membri della Corte dichiarano eventuali interessi finanziari, attività o passività che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d'interessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Sono incluse partecipazioni individuali al capitale sociale di un'impresa, in particolare azioni, e altre forme di partecipazione come obbligazioni convertibili o certificati d'investimento. Le quote nei fondi comuni d'investimento, che non costituiscono un interesse diretto al capitale sociale, non devono essere dichiarate.
6. Viene dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, e ne viene indicata la posizione approssimativa e la natura, ad eccezione delle residenze destinate all'uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. Sono esclusi i beni mobili.
7. Tali obblighi valgono per gli interessi finanziari dei coniugi, dei partner ⁽¹⁾ e dei figli minorenni, laddove detti interessi possano essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d'interessi.
8. Al primo insediamento, i membri dichiarano tutte le attività, professionali ed onorarie, svolte nei tre anni precedenti.

⁽¹⁾ Membro stabile di un'unione di fatto, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari.



9. I membri dichiarano, al fine di evitare ogni rischio potenziale di conflitto d'interessi, le eventuali attività professionali dei coniugi o partner ⁽²⁾.
10. I membri dichiarano tutte le attività esterne svolte in quel momento, oltre a dichiararle seguendo la procedura specifica di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Sono escluse le attività esterne di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
11. I membri dichiarano qualsiasi decorazione, premio od onorificenza loro attribuito.
12. I membri sono responsabili delle proprie dichiarazioni.
13. Il presidente della Corte esamina le dichiarazioni da un punto di vista formale, coadiuvato dal servizio giuridico. La dichiarazione di interessi compilata dal presidente deve essere esaminata dal membro che lo segue nell'ordine di precedenza di cui all'articolo 5 del regolamento interno.
14. A seguito di tale esame e tenendo in debita considerazione la protezione dei dati personali, le dichiarazioni di interessi vengono pubblicate sul sito della Corte.
15. Il presidente tiene conto delle dichiarazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto d'interessi, nel momento in cui propone di assegnare il membro ad una delle Sezioni o comitati della Corte.
16. Se i membri si trovano a far fronte ad una situazione che esula dall'estensione della dichiarazione d'interessi che possa dar luogo a un conflitto d'interessi, informano il presidente della Corte. A seguito di un esame da parte del comitato etico, la questione è sottoposta alla Corte, che adotta tutte le misure ritenute idonee.

Articolo 15

Accettazione di regali e vantaggi simili


1. Qualora, per usi diplomatici o per cortesia, i membri ricevano regali o vantaggi simili del valore superiore a 150 euro, li consegnano al Segretario generale. In caso di dubbio, dichiarano al Segretario generale i regali ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni, e ne richiedono una stima del valore.
2. Il segretariato della Corte tiene un registro dei regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 euro, con l'indicazione dell'identità dei donatori, che viene resa pubblica sul sito Internet della Corte.
3. Questo articolo non si applica a missioni ufficiali autorizzate che prevedono la partecipazione di un membro a un evento per cui l'organizzatore sostiene determinate spese (ad esempio, spese di viaggio o di soggiorno).

Articolo 16

Obblighi dei membri rispetto alle attività esterne

1. I membri dichiarano tempestivamente al presidente della Corte tutte le attività esterne o le modifiche alle attività dichiarate usando il modulo di cui all'allegato II. I membri descrivono le attività esterne il più accuratamente possibile secondo ciascun criterio elencato al paragrafo 3.
2. Il presidente trasmette qualsiasi dichiarazione concernente le attività esterne al comitato etico, che ne è responsabile dell'esame.
3. A tal fine, il comitato etico esamina qualsiasi attività esterna esistente o richiesta, alla luce dei criteri generali stabiliti all'articolo 12, paragrafo 4.
4. Eccezionalmente, le attività esterne di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), vengono dichiarate al presidente mediante il modulo figurante nell'allegato II e inviate a fini informativi al comitato etico, che non formula un'opinione a meno che non lo ritenga necessario.

⁽²⁾ *Ibidem*.



5. Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte non possono costituire «attività esterne» ai sensi degli articoli 12 e 16 del presente codice. I membri rimangono liberi di fornire al comitato etico qualsiasi informazione che ritengano opportuna, puramente a fini informativi. Al contrario, un'attività esterna dichiarata nell'ambito del presente codice non può beneficiare del rimborso ai sensi della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte.

Articolo 17

Occupazione dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni


1. Quando un membro o precedente membro della Corte intende esercitare un'occupazione nei due anni successivi alla cessazione delle proprie funzioni, lo dichiara al presidente della Corte mediante il modulo di cui all'allegato III non appena viene a conoscenza della questione e, se possibile, con almeno due mesi di anticipo.
2. Ai fini del presente Codice, per «occupazione» si intende qualsiasi attività professionale, retribuita o meno. Non rientrano in questa categoria:
 - a) cariche onorarie e non remunerate nell'ambito di fondazioni od organismi analoghi, non collegate alle attività dell'Unione europea, nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento;
 - b) la mera gestione a titolo privato di attivi o di partecipazioni o di patrimoni personali o famigliari;
 - c) attività comparabili.
3. Il presidente della Corte trasmette tali dichiarazioni al comitato etico affinché siano esaminate. Il comitato etico esamina se la natura dell'occupazione prevista sia compatibile con l'articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, se essa pregiudichi l'imparzialità della Corte e se sussista un conflitto d'interessi.
4. Ove necessario, il comitato etico, nello svolgimento di tale esame ai sensi del paragrafo 3, individua e valuta se sono presenti eventuali rischi specifici e giustificati per i criteri di cui al paragrafo 3, derivanti da relazioni per le quali il membro ha ricoperto il ruolo di membro relatore durante gli ultimi due anni di mandato. Il comitato tiene conto anche dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sulla libertà professionale e diritto di lavorare.
5. Se il comitato etico ritiene che l'occupazione sia incompatibile con l'articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, il presidente della Corte informa il precedente membro, che si astiene dall'esercizio di tale attività.
6. Eccezionalmente, non si configura, in principio, un conflitto di interessi qualora l'ex membro intenda svolgere una funzione pubblica.

III. QUADRO ORGANIZZATIVO

Articolo 18

Il comitato etico

1. Con il presente, la Corte istituisce un comitato etico che analizza qualunque questione di natura etica considerata pertinente rispetto alle norme stabilite in questo codice e alla reputazione della Corte, compreso il loro ulteriore miglioramento.
2. La composizione del comitato è specificata all'articolo 33 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.
4. Il comitato si riunisce su richiesta del proprio presidente o a seguito di una richiesta di parere da parte del presidente della Corte o di un membro della Corte. Le discussioni interne del comitato sono riservate.




5. Il comitato emette il parere richiesto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato. Su proposta del proprio presidente, il comitato può emettere un parere tramite procedura scritta. Eccezionalmente, quando consultato ai sensi dell'articolo 17, formula un parere il prima possibile.
6. Il comitato adotta i propri pareri votando a maggioranza. I pareri sono motivati facendo riferimento a eventuali opinioni discordanti. Tali opinioni vengono immediatamente comunicate al membro o precedente membro eventualmente interessato dal parere del comitato e trasmesse, per conoscenza, al presidente della Corte.
7. Quando il comitato deve valutare una dichiarazione d'interessi o una dichiarazione riguardante un'attività esterna di un membro del comitato, tale membro viene sostituito da un membro supplente del comitato e non prende parte al lavoro dell'organo in merito alla questione.
8. Il comitato etico svolge la funzione assegnatagli mediante la decisione che stabilisce la politica della Corte volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali.
9. Il servizio giuridico assiste il comitato etico nello svolgimento dei propri compiti e fornisce assistenza di segreteria.
10. Viene stipulato, tra la Corte e il membro esterno del comitato, un contratto nel quale sono stabiliti i diritti e i doveri connessi al mandato del membro, compreso l'importo della retribuzione.

Articolo 19

Interazione tra i membri, il comitato etico e la Corte

1. Il presidente, i membri e precedenti membri della Corte possono richiedere una consulenza del comitato su qualsiasi questione etica, in particolare relativamente all'interpretazione del presente codice di condotta.
2. I membri riferiscono immediatamente per iscritto al presidente della Corte e al decano competente qualsivoglia influenza indebita percepita sulla propria indipendenza, o minaccia alla stessa, operata da qualsiasi entità esterna alla Corte.
3. I membri e precedenti membri della Corte collaborano pienamente con il comitato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni e di documenti giustificativi richiesti. Essi hanno il diritto di essere sentiti.
4. Un membro o precedente membro in disaccordo con un parere del comitato etico che le o gli arrechi pregiudizio comunica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del parere, le motivazioni del proprio dissenso per iscritto al presidente della Corte, che deferisce tempestivamente la questione alla Corte affinché la consideri e adotti una decisione definitiva. Se il deferimento riguarda un'occupazione prevista rientrando tra quelle di cui all'articolo 17, la Corte tratta la questione tempestivamente.
5. Gli effetti del parere del comitato così deferito alla Corte sono sospesi. Fino all'adozione della decisione finale, la Corte fornisce eventuali istruzioni provvisorie nell'ambito della questione, nel modo che ritenga più appropriato. Il membro o precedente membro interessato rispetta senza indugio le istruzioni della Corte, nonché la decisione finale.
6. Il presidente della Corte fa in modo che sia dato seguito ai pareri del comitato e ad eventuali istruzioni e decisioni conseguenti della Corte.
7. Ogni anno, la Corte adotta una relazione sull'applicazione del presente codice di condotta, comprendente il lavoro del comitato etico. Sarà pubblicata sul sito Internet della Corte.



Articolo 20

Cooperazione con la Procura europea e con l'OLAF

Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare quelle del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e dei testi adottati per la loro applicazione, in particolare le garanzie procedurali stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽³⁾ e nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i membri della Corte cooperano pienamente con la Procura europea e con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito delle indagini condotte da entrambi.

IV. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 21

Applicazione del codice di condotta

1. Il presidente ed i membri della Corte assicurano il rispetto del presente codice di condotta e vigilano sulla sua corretta applicazione tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità. Gli esistenti controlli interni ed esterni svolti dalla Corte sono applicabili ad attività previste ai sensi del presente codice.
2. Nell'interpretazione di questo codice e fatte salve le relative disposizioni, contenenti un insieme completo di diritti e doveri, dovrebbero essere tenute in considerazione eventuali pratiche e norme europee e internazionali pertinenti.

Articolo 22

Disposizioni finali


1. Il presente codice di condotta fa parte delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte, alle quali è allegato.
2. Abroga e sostituisce il codice di condotta per i membri della Corte dell'8 febbraio 2012 e la decisione n. 14-2015 che istituiva il comitato etico previsto dal codice di condotta per i membri della Corte.
3. Il presente codice di condotta entra in vigore con effetto immediato.
4. L'articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta rivisto non si applica ai membri i cui mandati sono in corso al momento dell'adozione del presente codice.
5. Il presente codice è notificato ai precedenti membri, trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 dicembre 2020.

Per la Corte dei conti
Klaus-Heiner Lehne
Presidente

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248, 18.9.2013, pag. 1).



ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI INTERESSI

(ai sensi dell'articolo 14)

Cognome e nome:

I. **Interessi finanziari, attivi e passivi** (articolo 14, paragrafi 4 e 5, del codice di condotta)*Indicare eventuali elementi che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d'interessi nell'esercizio delle proprie funzioni.**Per ogni interesse, indicare:*

<i>Il tipo di interesse (ad esempio, azioni, obbligazioni, prestiti, altro interesse o passività)</i>	<i>L'ente responsabile (ad esempio, impresa, banca, fondo)</i>	<i>La dimensione dell'interesse (ad esempio, numero di azioni)</i>

II. **Interessi finanziari del coniuge, partner o di figli minorenni** che potrebbero essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d'interessi (articolo 14, paragrafo 7, del codice di condotta)*Specificare il nome e cognome del coniuge, del partner o dei figli minorenni interessati, insieme alle stesse informazioni richieste al punto I.*III. **Immobili** (articolo 14, paragrafo 6 del codice di condotta)*Indicare qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, specificandone la posizione approssimativa e la natura ⁽¹⁾Non è necessario indicare il valore delle proprietà.*IV. **Attività precedenti** (articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta) ⁽²⁾*Si prega di indicare la natura dell'incarico/degli incarichi, il nome dell'organismo e le sue finalità/attività.*V. **Attività esterne attuali** (articolo 14, paragrafo 10, del codice di condotta) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾*Si prega di indicare la denominazione di ciascuna attività e di descriverne la natura e l'obiettivo.*VI. **Attività professionali del coniuge o del partner** (articolo 14, paragrafo 9, del codice di condotta)VII. **Decorazioni, premi e onorificenze** e ulteriori informazioni pertinenti (articolo 14, paragrafo 11, del codice di condotta)

Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Data:

Firma:

La presente dichiarazione sarà resa pubblica, in linea con l'articolo 14, paragrafo 14, del codice.

⁽¹⁾ Come stabilito all'articolo 14, paragrafo 6, non sono incluse «residenze destinate all'uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia».⁽²⁾ La dichiarazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata da ciascun nuovo membro all'inizio del proprio primo mandato. Nel momento in cui tale dichiarazione viene aggiornata, questa parte va copiata senza modifiche. I membri che iniziano un ulteriore (secondo o terzo) mandato sessennale, nel caso in cui non vi sia interruzione tra i mandati, sono esentati dal compilare la dichiarazione di cui al presente paragrafo.⁽³⁾ Le attività esterne elencate all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono dichiarate mediante questo modulo ma vengono trattate conformemente all'articolo 16, paragrafo 4.⁽⁴⁾ Qualora fosse all'inizio del suo primo mandato e una o più attività esterne fossero ancora al vaglio a seguito della dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, tale o tali attività vanno comunque elencate per completo e va aggiunta la seguente nota: «Questa attività esterna è attualmente al vaglio del comitato etico della Corte». Una volta completata la procedura conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, si prega di inviare una dichiarazione d'interessi aggiornata che tenga conto degli esiti della procedura.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ ESTERNA

(conformemente agli articoli 12 e 16)

Cognome e nome:

Indicazione dell'attività esterna**Descrizione:***Si prega di descrivere l'attività il più accuratamente possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.***Informazioni:***Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l'attività:*


- a) pregiudica l'imparzialità della Corte;
- b) genera un conflitto d'interessi;
- c) comporta un impegno eccessivo in termini di tempo (sia in sé che tenendo conto, cumulativamente, delle sue attività esterne);
- d) apporta introiti.

Data di inizio prevista per l'attività esterna:**Si prega di elencare eventuali spese di viaggio e di soggiorno a carico di terzi:**

Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Data:

Firma:



ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE

(ai sensi dell'articolo 17 (¹))

Cognome e nome:

Occupazione prevista:**Descrizione:***Si prega di descrivere l'occupazione nel modo più accurato e completo possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.***Informazioni:***Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l'occupazione:*

- a) pregiudica l'imparzialità della Corte:
- b) genera un conflitto d'interessi:


Data di inizio prevista per l'occupazione:

Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Data:

Firma:

(¹) Si prega di notare che non è necessario dichiarare le attività rientranti nelle eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) o c).



RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/89 DEL CONSIGLIO

Del 28 gennaio 2021

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁾ («raccomandazione del Consiglio»). Il 16 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 del 16 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽²⁾. Il 30 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1144 del 30 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽³⁾. Il 7 agosto 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1186 del 7 agosto 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁴⁾. Il 22 ottobre 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1551 del 22 ottobre 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁵⁾.

Il 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/2169 del 17 dicembre 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁶⁾.

- (2) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.
- (3) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, il Giappone dovrebbe essere soppresso dall'elenco.

⁽¹⁾ GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.


⁽²⁾ GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.

⁽⁵⁾ GU L 354 dell'26.10.2020, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.



- (4) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 28 gennaio 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (6) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁷⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽⁹⁾ del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽¹¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE ⁽¹²⁾,

⁽⁷⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


⁽⁸⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹²⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla raccomandazione (UE) 2020/1144, dalla raccomandazione (UE) 2020/1186, dalla raccomandazione (UE) 2020/1551 e dalla raccomandazione 2020/2169, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1) Al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dal 28 gennaio 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.»

2) L'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi e regioni amministrative speciali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I. STATI

1. L'AUSTRALIA
2. NUOVA ZELANDA
3. RUANDA
4. SINGAPORE
5. COREA DEL SUD
6. THAILANDIA
7. CINA (*)

II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE


- RAS di Hong Kong (*)
- RAS di Macao (*)

(*) fatta salva la conferma della reciprocità»

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE0859



REGOLAMENTO (UE) 2021/90 DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2021

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
- (5) Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, ed entro il 1° gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 di detto regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).



- (6) Lo CSTEP ha concluso che per conseguire gli obiettivi di MSY per gli stock ittici del Mediterraneo occidentale sono necessari interventi rapidi e riduzioni effettive della mortalità per pesca. Per il 2021 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto del 7,5 % rispetto al livello di riferimento, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2020 dal regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) Nella 42ª riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 su un piano di gestione pluriennale per l'anguilla europea nel Mar Mediterraneo, che istituisce misure di gestione per l'anguilla (*Anguilla anguilla*) nel Mar Mediterraneo (sottozona geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono limiti di cattura o di sforzo e un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ⁽⁴⁾, al piano o ai piani nazionali di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro. Laddove siano stati posti in essere, prima dell'entrata in vigore di detta raccomandazione, piani nazionali di gestione che comportano riduzioni dello sforzo o delle catture pari ad almeno il 30 %, i limiti di cattura o di sforzo di pesca già stabiliti e attuati non dovrebbero essere superati. La chiusura si dovrebbe applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (8) Nella 42ª riunione annuale del 2018 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8 su ulteriori misure di emergenza nel periodo 2019-2021 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozona geografiche 17 e 18 della CGPM). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
- (9) Nella 42ª riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/3 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Levante (sottozona geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (10) Nella 42ª riunione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/4 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio (sottozona geografiche 19, 20 e 21 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (11) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca mirata con reti da traino del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia (sottozona geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (12) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozona geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (13) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una quota di sforzo minima per gli stock demersali.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).


⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).



- (14) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nel Mar Mediterraneo (sottozona geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta del corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (15) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán (sottozona geografiche da 1 a 3 della CGPM), che ha introdotto un limite di cattura e di sforzo basato sul livello medio autorizzato e applicato nel periodo 2010-2015. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (16) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l'uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo (sottozona geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di pescherecci adibiti alla pesca mirata della lampuga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (17) Nella 43ª riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). Tale raccomandazione ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione per tale stock, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (18) Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.
- (19) È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate.
- (20) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Più recentemente, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è stato introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (21) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



- (22) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (23) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

Articolo 2

Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:
 - a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);
 - b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);
 - c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);
 - d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);
 - e) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia quale definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all'articolo 4, lettera g);
 - f) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán quale definito all'articolo 4, lettera h);
 - g) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera i).
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;



- c) «totale ammissibile di catture» (TAC):
- i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;
- d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- e) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
- g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- h) «dispositivo di concentrazione dei pesci»: qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.


Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

- a) «sottozona geografiche della CGPM»: le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- b) «Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- d) «Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- e) «Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- f) «Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- g) «Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- h) «Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- i) «Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).



TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 5

Anguilla

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione quali lagune ed estuari.
2. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare l'anguilla nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2021.
3. Gli Stati membri non superano il livello massimo di catture o di sforzo di pesca dell'anguilla stabilito e attuato attraverso i rispettivi piani nazionali di gestione, adottati conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1100/2007.

Articolo 6

Corallo rosso

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.
3. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.
4. Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 7

Lampuga

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.



CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 8

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 10

Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura della sardina (*Sardina pilchardus*) e dell'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.
3. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca mirata della sardina e dell'acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca mirata della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca mirata dell'acciuga.
4. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici è stabilito nell'allegato IV.

Articolo 11

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per gli stock demersali che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.
3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.



Articolo 12

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato IV.

CAPO IV

Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia

Articolo 13

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

2. Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell'allegato V.

CAPO V

Mare di Alborán

Articolo 14

1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán.

2. Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

CAPO VI

Mar Nero

Articolo 15

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.

2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

Articolo 16

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.

2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.



*Articolo 17***Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato**

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

*Articolo 18***Periodo di chiusura per il rombo chiodato**

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

*Articolo 19***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riattribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
- c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

*Articolo 20***Trasmissione dei dati**

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato VII.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

—



ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di prelievo del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Corallo rosso

Tabella 1.

Numero massimo di autorizzazioni di pesca ⁽¹⁾

Stato membro	Corallo rosso COL
Grecia	12
Spagna	0 (*)
Francia	32
Croazia	28
Italia	40

⁽¹⁾ Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere il corallo rosso.


(*) In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

Tabella 2.

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Corallo rosso <i>Corallium rubrum</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo - GSA 1-27 COL/GF1-27
Grecia	1,844	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0 (*)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1,400		
Croazia	1,226		
Italia	1,378		
Unione	5,848		
TAC	Non pertinente/non concordato		

(*) In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.



ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.


I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Lampuga

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali

Stato membro	Lampuga DOL
Italia	797
Malta	130



ALLEGATO III

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock quale definito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022 e lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino (*) che pescano stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutti i valori dello sforzo di pesca massimo consentito stabiliti nel presente allegato sono soggetti alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento

(CE) n. 1224/2009. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Gambero rosso
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Gambero viola
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Triglia di fango
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Gambero rosa mediterraneo

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a) Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.	< 12 m	2 072	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	22 260	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	41 766	4 715	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	14 710	5 737	0	EFF1/MED1_TR4

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	1 044	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	10 574	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	8 488	0	0	EFF2/MED1_TR4


(*) TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.



b) Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	< 12 m	0	191	2 824	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	0	764	42 487	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	0	191	28 572	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	191	3 813	EFF1/MED2_TR4

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	< 12 m	0	0	467	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	0	0	3 447	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	0	0	2 776	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	371	EFF2/MED2_TR4



ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate nonché il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Triglia di fango
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Gambero rosa mediterraneo
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola

1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) <i>Engraulis encrasicolus</i> e <i>Sardina pilchardus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Unione	96 625 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Livello massimo di catture Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

⁽¹⁾ Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

⁽²⁾ Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciole adibiti alla pesca attiva dei piccoli pelagici

Stato membro	Attrezzo	Numero di navi	kW	GT
Croazia	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM-OTM-PS	685	134 556,7	25 852
Slovenia (*)	PS	4	433,7	38,5

(*) La disposizione di cui al punto 15 della raccomandazione CGPM/42/2018/8 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciole e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.



2. Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino che pescano stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)


Tipo di attrezzo	Stock	Stato membro	Sforzo di pesca (giorni di pesca) Anno 2021	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Reti da traino (OTB)	Nasello, gambero rosa mediterraneo, scampo, triglia di fango	Croazia, GSA 17-18	38 148	EFF/MED3_OTB
		Italia, GSA 17-18	98 898	EFF/MED3_OTB
		Slovenia, GSA 17	(*)	EFF/MED3_OTB
Sfogliare (TBB)	Sogliola	Italia, GSA 17	7 910	EFF/MED3_TBB

(*) I pescherecci battenti bandiera della Slovenia che operano con attrezzi OTB nella GSA 17 non superano il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno.

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliare autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro	Attezzo	Numero di navi	kW	GT
Croazia	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Italia	OTB-TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenia (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e che pescano per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.



ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO, NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Gambero rosso
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Gambero viola

a) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mar Ionio (GSA 19-20-21)

Stato membro	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21
Grecia	263	263
Italia	410	410
Malta	15	15

b) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mare di Levante (GSA 24-25-26-27)

Stato membro	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 24-25-26-27	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 24-25-26-27
Italia	80	80
Cipro	6	6

c) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Canale di Sicilia (GSA 12-13-14-15-16)

Stato membro	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16
Spagna	2	2
Cipro	1	1
Italia	320	320
Malta	15	15



ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

Livello massimo di catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mare di Alborán - GSA 1-3 SBR/GF1-3
Spagna	225	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	225	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente/non concordato		



ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozona geografiche (GSA) della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Rombo chiodato

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	Contingente analitico	
Romania	3 442,50	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	11 475	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente/non concordato		

Specie:	Rombo chiodato <i>Scophthalmus maximus</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulgaria	75	TAC analitico	
Romania	75	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	150 (*)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	857		

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2021 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.

21CE0860



REGOLAMENTO (UE) 2021/91 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2021

che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.
- (5) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (6) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore nel 2019. Poiché non è possibile determinare gli intervalli F_{MSY} per nessuno degli stock contemplati dal presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione del piano pluriennale per le acque occidentali, le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi del piano e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili nonché dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca quando non sono disponibili informazioni scientifiche adeguate, tenendo altresì conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile (MSY), in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).



- (7) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
- (8) Per alcuni TAC sono disponibili, alla voce indicata come «Altri», contingenti condivisi per gli Stati membri che non dispongono di un contingente assegnato. Gli Stati membri che hanno utilizzato questo contingente condiviso possono ottenere successivamente un contingente proprio, ad esempio attraverso uno scambio. Quando dichiarano le catture alla Commissione rispetto allo stesso TAC, gli Stati membri dovrebbero operare una distinzione tra le catture da imputare al proprio contingente e le catture da imputare al contingente condiviso. Per consentire tale distinzione, è opportuno inserire un codice di dichiarazione specifico.
- (9) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014 l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (10) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.
- (11) Nel fissare le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco si dovrebbe tener conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal CIEM per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.
- (12) La fissazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽⁴⁾, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura adottati nel 2008 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (13) L'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) è catturato nelle zone di competenza del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM 9. Poiché i dati CIEM per tali zone adiacenti sono incompleti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM 9.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽⁴⁾ Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).



- (14) Poiché non è stato ancora raggiunto alcun accordo con il Regno Unito sui livelli dei TAC degli stock ittici transzonali e al fine di istituire un quadro normativo adeguato per le attività di pesca dell'Unione fino all'adozione di decisioni sulla gestione congiunta, è opportuno fissare possibilità di pesca provvisorie per i primi tre mesi del 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie dovrebbero essere fissate a livelli tali da non pregiudicare l'esito delle consultazioni con i paesi terzi interessati e non dovrebbero compromettere la possibilità di fissare TAC permanenti in linea con i pareri scientifici. In linea generale, dovrebbero pertanto corrispondere al 25 % della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione di possibilità di pesca definitive in conformità degli accordi internazionali, in particolare dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽⁹⁾, che si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dell'esito delle consultazioni, del quadro giuridico dell'Unione e dei pareri scientifici.
- (15) Il CIEM raccomanda di non effettuare catture di pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) fino al 2024. È opportuno continuare a vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nord-orientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta di tale specie dal 2010.
- (16) Il CIEM raccomanda di ridurre al minimo la mortalità per pesca degli squali di acque profonde. Gli squali di acque profonde sono specie longeve caratterizzate da bassi tassi di riproduzione, che si sono trovate in situazione di sovrasfruttamento. È opportuno pertanto che la pesca per tali specie sia stata vietata.
- (17) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per consentire agli Stati membri di garantirne la tempestiva applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «totale ammissibile di catture» (TAC):
- nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
 - in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- b) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

⁽⁹⁾ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.



- e) «zone Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- f) «zone Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)»: le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- g) «squali di acque profonde»: le specie elencate nell'allegato, parte 1, punto 2, del presente regolamento.

Articolo 3

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare - nei limiti dei TAC fissati nell'allegato del presente regolamento - nelle acque soggette alla giurisdizione del Regno Unito in materia di pesca alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e nelle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 4

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nei limiti dei TAC fissati nell'allegato del presente regolamento e devono essere soggetti alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 5

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. Il TAC per il pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) nella zona Copace 34.1.2 è stabilito dal Portogallo. Tale stock è identificato nell'allegato.
2. Il TAC stabilito dal Portogallo:
 - a) è conforme ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consente:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY dal 2019 in poi;
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



3. Entro il 15 marzo di ogni anno il Portogallo comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
- il TAC adottato;
 - i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;
 - informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità del TAC adottato al paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

- La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁹⁾;
 - le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403;
 - gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato.
- L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
- Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

- sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

Articolo 8

Applicazione dei TAC provvisori

- Nei casi in cui, in una tabella di cui all'allegato del presente regolamento, è fatto riferimento al presente articolo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022 conformemente all'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



2. I pescherecci dell'Unione possono pescare stock soggetti alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l'accesso alle proprie acque ai pescherecci dell'Unione.

Articolo 9

Divieti

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di:

- a) pescare pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tali zone;
- b) pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS



ALLEGATO

PARTE 1

Tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi scientifici e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applica la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie.

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Granatiere di roccia	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatiere berglax	RHG	<i>Macrourus berglax</i>
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>

2. Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco.

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Gattucci oceanici	API	<i>Apristurus spp.</i>
Squalo serpente	HXC	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
Sagrì	CWO	<i>Centrophorus spp.</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscyrmus coelolepis</i>
Squalo musolungo	CYP	<i>Centroscyrmus crepidater</i>
Pescecane nero	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagrì nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Gattuccio islandese	GAM	<i>Galeus murinus</i>
Squalo capopiatto	SBL	<i>Hexanchus griseus</i>
Pesce porco atlantico	OXN	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Cagnolo atlantico	SYR	<i>Scymnodon ringens</i>
Squalo di Groenlandia	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)

Salvo diversa indicazione, le zone di pesca di cui alla presente parte sono le zone CIEM.

Nell'elenco riportato nella presente parte gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.



Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12 (BSF/56712-)
Germania	7	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Estonia	4		
Irlanda	18		
Spagna	35		
Francia	494		
Lettonia	23		
Lituania	0		
Polonia	0		
Altri	2 ⁽¹⁾		
Unione	583		
Regno Unito	35		
TAC	618		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono dichiarate separatamente (BSF/56712_AMS).

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Spagna	7	7	
Francia	18	18	
Portogallo	2 241	2 241	
Unione	2 266	2 266	
TAC	2 266	2 266	

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)
Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Portogallo	Da fissare	Da fissare	Si applica l'articolo 4 del presente regolamento.
Unione	da fissare	⁽¹⁾ da fissare	⁽¹⁾
TAC	da fissare	⁽¹⁾ da fissare	⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fissato allo stesso quantitativo del Portogallo.



Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Irlanda	2	(¹)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Spagna	14	(¹)	
Francia	4	(¹)	
Portogallo	41	(¹)	
Unione	61	(¹)	
Regno Unito	2	(¹)	
TAC	63	(¹)	

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3 (RNG/03-)	
Anno	2021	2022	TAC precauzionale	
Danimarca	4,730	(¹) (²)	4,730	(¹) (²)
Germania	0,027	(¹) (²)	0,027	(¹) (²)
Svezia	0,243	(¹) (²)	0,243	(¹) (²)
Unione	5	(¹) (²)	5	(¹) (²)
TAC	5	(¹) (²)	5	(¹) (²)

(¹) Non è consentita la pesca diretta di granatiere di roccia nella zona 3a.


(²) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (RNG/5B67-)
Germania	1	(¹) (²)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Estonia	9	(¹) (²)	
Irlanda	42	(¹) (²)	
Spagna	10	(¹) (²)	
Francia	527	(¹) (²)	
Lituania	12	(¹) (²)	
Polonia	6	(¹) (²)	
Altri	1	(¹) (²) (³)	
Unione	608	(¹) (²)	
Regno Unito	31	(¹) (²)	
TAC	639	(¹) (²)	

(¹) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(²) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.

(³) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono dichiarate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).



Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Germania	4	(¹) (²)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Irlanda	1	(¹) (²)	
Spagna	410	(¹) (²)	
Francia	19	(¹) (²)	
Lettonia	7	(¹) (²)	
Lituania	1	(¹) (²)	
Polonia	128	(¹) (²)	
Unione	570	(¹) (²)	
Regno Unito	2	(¹) (²)	
TAC	572	(¹) (²)	

(¹) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).


(²) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.

Specie	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (SBR/678-)
Irlanda	1	(¹)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Spagna	21	(¹)	
Francia	1	(¹)	
Altri	1	(¹) (²)	
Unione	24	(¹)	
Regno Unito	3	(¹)	
TAC	27	(¹)	

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(²) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono dichiarate separatamente (SBR/678_AMS).

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (SBR/09-)
Anno	2021	2022	TAC precauzionale
Spagna	93	93	
Portogallo	25	25	
Unione	118	118	
TAC	119	119	



Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Spagna	1	TAC precauzionale
Portogallo	136	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Unione	137	
Regno Unito	1	
TAC	138	

21CE0861

REGOLAMENTO (UE) 2021/92 DEL CONSIGLIO**del 28 gennaio 2021****che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
- (4) È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto l'obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.
- (6) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (7) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.
- (8) Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.
- (9) Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.
- (10) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ («piano pluriennale per le acque occidentali»), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli F_{MSY} di cui all'articolo 2 di tale regolamento, dovevano essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli F_{MSY} , conformemente all'articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l'MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (3 108 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore F_{MSY} , come previsto dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/472.
- (11) È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno continuare ad applicare i limiti di cattura in numero di esemplari. Considerate l'insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure per la spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell'impatto esercitato su detto stock.
- (12) Per quanto riguarda lo stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi mantenere anche per le Acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁽³⁾ e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla, per le Acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).



- (13) Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.
- (14) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
- (15) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli F_{MSY}) e alle misure di salvaguardia ivi previste. Gli intervalli F_{MSY} sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito in tali piani pluriennali.
- (16) Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del limite minimo (B_{lim}), devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l' MSY . In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.
- (17) È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (18) Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (*Trachurus* spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra questi due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di $F_{p,05}$ e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva al di sotto del B_{lim} . Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2021 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.
- (19) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC seguano l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).




- (20) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁶⁾ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno decidere che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (21) Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del B_{lim} e nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia si sono impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente a quegli stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo che le catture nel 2021 non superino il TAC stabilito per tali stock.
- (22) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
- (23) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2021 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
- (24) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
- (25) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (26) Alla 12ª conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- (27) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (28) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicereello e delle catture accessorie connesse nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2021, è opportuno stabilire provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).




- (29) Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.
- (30) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Sono state inoltre vietate le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani al fine di ridurre al minimo le catture accessorie. La misura della NEAFC, basata sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il relativo TAC, in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC.
- (31) A causa della pandemia di COVID-19 la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) del 2020 è stata sostituita con un processo decisionale effettuato per corrispondenza, che è stato avviato nel mese di ottobre 2020 e che dovrebbe concludersi all'inizio di gennaio 2021. Uno dei principali obiettivi del processo decisionale era quello di consentire il rinnovo delle misure esistenti — che si concludono nel 2020 — con lievi adeguamenti tecnici, ove necessario.
- (32) La raccomandazione ICCAT 19-04 relativa a un piano di gestione del tonno rosso stabilisce un TAC solo per il 2019 e il 2020. Dev'essere pertanto ancora adottata dall'ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di mantenere il TAC a 36 000 tonnellate. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l'ICCAT adotti un TAC differente.
- (33) Nel corso del processo decisionale dell'ICCAT del 2020, l'Unione ha proposto un piano globale — comprensivo di un TAC — al fine di arrestare immediatamente la pesca eccessiva dello squalo mako nell'Atlantico settentrionale, unitamente a una serie di misure di accompagnamento per ridurre ulteriormente la mortalità. In assenza di consenso in seno all'ICCAT e alla luce della drammatica situazione di tale stock, considerando altresì che l'Unione è responsabile di due terzi del livello delle catture, è opportuno che l'Unione fissi un limite di cattura unilaterale per tale specie. Tale limite di cattura corrisponderebbe alla quota UE del limite richiesto dal comitato scientifico a livello dell'ICCAT.
- (34) La raccomandazione ICCAT 17-04 relativa a una norma di sfruttamento per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale stabilisce un TAC solo per il periodo 2018-2020. Dev'essere pertanto ancora adottata dall'ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico per fissare il nuovo TAC, che raccomanda di stabilire il nuovo TAC sulla base dell'attuale norma di sfruttamento provvisoria di attuare un aumento proporzionale delle catture e di altri limiti per un solo anno. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l'ICCAT adotti un TAC differente.
- (35) Tenuto conto del processo decisionale del 2020, l'ICCAT non ha ancora adottato formalmente i TAC per il tonno obeso, il tonno albacora, il marlin azzurro e il marlin bianco. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello dei TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non li adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. I TAC dovrebbero pertanto essere stabiliti a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l'ICCAT adotti TAC differenti.
- (36) Nella riunione annuale del 2020, le parti della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2021 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2020.



- (37) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (38) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 21 gennaio al 1° febbraio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
- (39) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC) non ha raggiunto un consenso sulla proroga della più recente misura per i tonnid tropicali, che è scaduta il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la pesca dei tonnid tropicali nell'Oceano Pacifico orientale non sarà regolamentata a partire dal 1° gennaio 2021. In considerazione del principio di precauzione della PCP, è opportuno che l'Unione continui ad applicare le disposizioni relative ai tonnid tropicali stabilite nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽⁶⁾ fino a quando l'IATTC non avrà approvato una nuova misura per i tonnid tropicali.
- (40) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe per il 2021, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (41) Nella riunione annuale del 2020, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di applicare, nel 2021, i TAC del 2020 per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla prossima riunione annuale che si terrà nel 2021. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (42) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha prorogato le misure di conservazione e di gestione dei tonnid tropicali. Ha inoltre chiarito i limiti di cattura applicabili ai pescherecci con palangari dell'Unione adibiti alla pesca del tonno obeso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (43) Nella 42ª riunione annuale del 2020, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2021 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (44) In occasione della 7ª riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2020 sono stati mantenuti i TAC adottati nel 2019 per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (45) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitsbergen (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2021. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
- (46) Conformemente alla dichiarazione rivolta dall'Unione alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese ⁽⁷⁾, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag.1).

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).



- (47) Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2021 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura di cui al presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2022, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.
- (48) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento con riguardo all'autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (49) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato e per quanto riguarda la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (50) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2021, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (51) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2020, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (52) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, alto è il numero degli stock che stanno diventando condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito, consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell'Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri e della loro sovranità e giurisdizione, dovrebbe stabilire TAC provvisori da pescare nelle Acque dell'Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso alle navi dell'Unione.
- (53) I TAC provvisori dovrebbero mirare a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili dell'Unione fino a quando non si saranno concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell'Unione nel 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione di possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali, in particolare l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).




dall'altra ⁽¹⁾, che si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021 ⁽²⁾, e all'esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell'Unione e ai pareri scientifici. In linea generale, dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. La quota dell'Unione di tali possibilità di pesca è stata calcolata conformemente al principio di stabilità relativa e alle «preferenze dell'Aia». Tale approccio non pregiudica un approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi internazionali. In un numero molto limitato di casi, si dovrebbe utilizzare una percentuale diversa laddove gli stock siano pescati prevalentemente all'inizio dell'anno o laddove i pareri scientifici richiedano una drastica riduzione delle possibilità di pesca. L'Unione ha consultato i paesi terzi interessati in merito all'approccio da seguire per stabilire i TAC provvisori.

- (54) Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell'MSY $B_{trigger}$ e appena sopra il B_{lim} . Grazie alle misure adottate dall'Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del valore F_{MSY} . Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. In attesa delle consultazioni con i paesi terzi, i limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti in via provvisoria, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock non superi l'MSY. A condizione che la spigola in tale zona sia uno stock condiviso con paesi terzi, è opportuno stabilire misure provvisorie per tale stock per il primo trimestre del 2021, in attesa dell'esito dei negoziati e delle consultazioni internazionali.
- (55) Il parere del CIEM per il 2021 indica che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del B_{lim} . Misure correttive specifiche per tali stock erano già state adottate a norma del regolamento (UE) 2020/123. Scopo di tali misure era contribuire alla ricostituzione degli stock considerati. Le misure per il merluzzo bianco puntano a migliorare la selettività rendendo obbligatorio l'uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Le misure per il merlano consistono in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano. Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del B_{lim} , devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.
- (56) Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi sono funzionalmente collegate ai TAC delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi (ad es. eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo), poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi. Si propone pertanto che tali misure siano adottate anche per il 2021, tenendo conto della valutazione delle stesse e dei lavori ulteriori intrapresi dagli Stati membri delle acque nordoccidentali.
- (57) In linea con il processo di regionalizzazione della PCP, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una più ampia gamma di misure specifiche tese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti, sulla scorta delle misure correttive in vigore nel 2020. Ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia sono altresì incluse nella raccomandazione comune, sulla scorta di misure analoghe in vigore nel 2020.

⁽¹⁾ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).



- (58) Lo CSTEP ritiene che le misure proposte siano nel complesso più selettive o quantomeno altrettanto selettive rispetto alle misure tecniche di cui al regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e la Commissione sta valutando di includere tali misure in un atto delegato sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali.
- (59) Poiché tali misure sono di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile, le misure tecniche funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo in assenza di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 e che modifica l'allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.
- (60) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto


1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;
 - b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;
 - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
 - a) pescherecci dell'Unione;
 - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche:
 - a) alla pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni; e
 - b) alla pesca commerciale da riva.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).



Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241;
- h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
- k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (DCP) derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:


- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).



- d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 15° 00' O;
- e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 9° 00' O,
 - 43° 00' N 10° 00' O,
 - 43° 30' N 10° 00' O,
 - 43° 30' N 9° 00' O,
 - 44° 00' N 9° 00' O,
 - 44° 00' N 8° 00' O,
 - 43° 30' N 8° 00' O;
- f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 8° 00' O,
 - 43° 00' N 10° 00' O,
 - 42° 00' N 10° 00' O,
 - 42° 00' N 8° 00' O;
- g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 42° 00' N 8° 00' O,
 - 42° 00' N 10° 00' O,
 - 38° 30' N 10° 00' O,
 - 38° 30' N 9° 00' O,
 - 40° 00' N 9° 00' O,
 - 40° 00' N 8° 00' O;
- h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
- i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 30' N 6° 00' O,
 - 44° 00' N 6° 00' O,
 - 44° 00' N 2° 00' O,
 - 43° 30' N 2° 00' O;
- j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;
- k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ⁽¹⁵⁾;

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).



- l) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnid tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ⁽¹⁷⁾;
- n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico ⁽¹⁸⁾;
- o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ⁽¹⁹⁾;
- p) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- q) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ⁽²¹⁾;
- r) «zona dell'accordo SIOFA» (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽²²⁾;
- s) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse aliutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ⁽²³⁾;
- t) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽²⁴⁾;
- u) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

⁽¹⁸⁾ L'Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁽¹⁹⁾ L'Unione ha aderito all'accordo con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).


⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁽²¹⁾ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁽²²⁾ L'Unione ha aderito all'accordo con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁽²³⁾ L'Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse aliutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

⁽²⁴⁾ L'Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).



- v) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione


1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle Acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono indicati all'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾ e alle relative disposizioni di applicazione.
3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY; o
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



3. Entro il 15 marzo 2021 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) i TAC adottati;
 - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
 - c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Applicazione dei TAC provvisori

1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 conformemente all'esito dei negoziati o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.
2. Le navi dell'Unione possono pescare stock conformemente alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle Acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l'accesso alle proprie acque alle navi dell'Unione.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
 - a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
 - b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all'obbligo di sbarco

1. Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC provvisori per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC provvisorio per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2021.
3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2021, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.
4. I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell'appendice dell'allegato IA.



5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell'Unione nell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Nei casi in cui il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui a tale allegato, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata da tale Stato membro conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:


- a) con reti demersali ⁽²⁶⁾, per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;
- b) con sciabiche ⁽²⁷⁾, per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;
- c) con ami e palangari ⁽²⁸⁾, per un massimo di 1,43 tonnellate per nave;
- d) con reti da posta fisse ⁽²⁹⁾, per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave.

⁽²⁶⁾ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

⁽²⁷⁾ Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

⁽²⁸⁾ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

⁽²⁹⁾ Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).



Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4. La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore F_{MSY} , il che equivale a 3 108 tonnellate di catture totali, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

- a) dal 1° gennaio al 28 febbraio sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
- b) dal 1° al 31 marzo non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera.

6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

7. I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle Acque dell'Unione della zona CIEM


È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla nelle Acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito non oltre il 1° giugno 2021.

Articolo 13

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;
- d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;



- e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 14


Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Articolo 15

Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

1. Le misure seguenti si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:
- a) le navi dell'Unione operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:
 - i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
 - ii) sacco T90 con maglie di 100 mm;
 - iii) sacco con maglie di 120 mm;
 - iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;
 - b) in aggiunta alle misure di cui alla lettera a), le navi dell'Unione operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano:
 - i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo; o
 - ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione.
2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), le navi operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca a partire dal 1° luglio 2021.
3. Alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica tuttavia alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l'1,5 %, in base alla valutazione dello CSTEP, allorché pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.



4. Le misure di cui al paragrafo 3 si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b e 7c a partire dal 1° giugno 2021. Le navi dell'Unione operanti in tali zone possono utilizzare anche altri attrezzi da pesca che, in base alla valutazione dello CSTEP, producono nella pesca demersale multispecifica caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto a quelle di un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm e che sono stati approvati dalla Commissione.
5. In deroga al paragrafo 1, nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:
- a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
- i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
 - ii) pannello Seltra;
 - iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 o analogo dispositivo di selettività Netgrid;
 - iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
 - v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;
- b) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
- i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
 - ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.
6. In conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.


Articolo 16

Misure tecniche nel Mare d'Irlanda

Ai pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applicano le seguenti misure:

- a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
- i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
 - ii) pannello Seltra;
 - iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;
 - iv) Netgrid del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS);
 - v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*);
- b) le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm;
- c) le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

La lettera c) del primo comma non si applica alle navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di pettini (*Aequipecten opercularis*).



Articolo 17

Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia

Ai pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) si applicano le seguenti misure:


- a) le navi utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; tuttavia, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;
- b) le navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm.

Articolo 18

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.
2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e palangari⁽³⁰⁾ è vietata la pesca nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00» N e a sud della latitudine 61° 30' 00» N e nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00» N e a est della longitudine 5° 00' 00» E.
3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) la percentuale di catture di merluzzo bianco non supera il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
 - b) è utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva, che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
 - i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
 - ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);
 - iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
 - d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
 - i) una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - ii) un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - iii) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

⁽³⁰⁾ Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.



- e) le navi sono soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dalla loro attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.
4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).
5. Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 19

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. Le navi dell'Unione operanti nel Kattegat con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:
- a) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - b) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - c) un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, se è l'unico attrezzo che la nave ha a bordo.
2. Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto di uno Stato membro interessato e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo in conformità dell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali navi.
3. Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 20

Specie vietate

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:
- a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
 - b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;
 - c) sagri (*Centrophorus squamosus*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - d) squalo portoghese (*Centroscyttus coelolepis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;



- f) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- g) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
- h) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
- k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
- l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
- m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
- n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;
- o) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 21

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 22

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento.



CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 23

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione esprime quindi senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2022 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2


Zona della convenzione NEAFC

Articolo 24

Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle seguenti coordinate, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63°00'	-30°00'
61°30'	-27°35'
60°45'	-28°45'
62°00'	-31°35'
63°00'	-30°00'



Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 25

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.
6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 26

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 27

Squali

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).



4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 28

Notifiche di pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2021, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2021.

Articolo 29


Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1. La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2020-2021 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell'allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell'articolo 28, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 30

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020-2021

1. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020-2021 ne danno notifica alla Commissione non oltre il 1° maggio 2021 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2021.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.



4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

- a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
- b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 31

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 32

DCP derivanti e navi d'appoggio

1. I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative).
4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.



6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 33

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 34

Mobulidi

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (vale a dire nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel primo comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (vale a dire diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare la pesca condotta con pescherecci a ciancio, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino che sono registrati nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.


Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 35

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2021 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Le possibilità di pesca che figurano nell'allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.



Articolo 36

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2021 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Articolo 37

Pesca esplorativa

1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2021 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.


Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 38

Pesca con cianciolo

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da pescherecci a cianciolo è vietata:
 - a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2021 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2021 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2021 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2021 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.



2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2021, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a ciancuolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. I pescherecci a ciancuolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 39

DCP derivanti

1. Un peschereccio a ciancuolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a ciancuolo.
2. I pescherecci a ciancuolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.
3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 40

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato II.

Articolo 41

Divieto di pesca di squali alalunga

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi:
 - a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
 - b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 42

Divieto di pesca dei mobulidi

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.



Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 43

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);
- b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);
- c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);
- d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);
- e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);
- f) razze (*Rajidae*);
- g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);
- h) squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*;
- i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 44


Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a ciancuolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari nel 2021 non superino i limiti che figurano nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 45

Gestione della pesca con DCP

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a ciancuolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2021 e le ore 24.00 del 30 settembre 2021.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2021 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;



- b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.
5. Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 46

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell'allegato IX.

Articolo 47

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2021 il limite di cui all'allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 48


Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
- a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
 - b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 49

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui alla presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 39, 40 e 41.



Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 50

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 51

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
- b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
- c) non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.



Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 55

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle Acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 56

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 55.


Articolo 57

Specie vietate

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell'Unione:

- a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
- b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
- c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscyrnus coelolepis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
- e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
- f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
- g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
- h) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;
- i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
- j) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Disposizione transitoria

Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2022 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 che modifica l'allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

Articolo 60

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e gli articoli 14 e 18 si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.


Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 28, 29 e 30 e nell'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.

Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS



ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, Acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe — Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione del cicerelelo nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC



ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.


Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolamentari. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.


Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie riportata di seguito.


Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere di roccia
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Spigola
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico



Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza cuculo
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rane pescatrici
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totano
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberetto boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesci piatti
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro



Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Pentaceri australi
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microcellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Alalunga
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno australe
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada




La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Alalunga	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzi	TOT	<i>Dissostichus spp.</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Brosme	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberetto boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere di roccia	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus spp.</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis spp.</i>
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon spp.</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus spp.</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>



Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Nototenia	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Pentaceri australi	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesci piatti	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rane pescatrici	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza cuculo	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Scophthalmus maximus</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>



Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Sardina	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Tonno australe	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Totano	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>



ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
Danimarca	0 (2)	TAC analitico	
Germania	0 (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0 (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (2)		
Regno Unito	0 (2)		
TAC	0		


(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0



Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	6	TAC precauzionale	
Francia	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	5		
Unione	13		
Regno Unito	10		
TAC	23		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	273	TAC precauzionale	
Germania	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2		
Irlanda	2		
Paesi Bassi	13		
Svezia	11		
Unione	304		
Regno Unito	5		
TAC	309		


Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (ARU/567.)
Germania	71	TAC precauzionale	
Francia	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	66		
Paesi Bassi	742		
Unione	881		
Regno Unito	52		
TAC	933		



Specie	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	2 (1)	TAC precauzionale	
Francia	2 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	1 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	5 (1)		
Regno Unito	2 (1)		
TAC	7		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).			

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	17	TAC precauzionale	
Germania	5	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	12	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	2		
Altri	2 (1)		
Unione	38		
Regno Unito	26		
TAC	64		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).			

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI)
Germania	4	TAC precauzionale	
Spagna	15	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	176	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	17		
Altri	4 (1)		
Unione	216		
Norvegia	731 (2) (3) (4) (5)		
Regno Unito	85		
TAC	1 032		



- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).
- (2) Da pescare nelle Acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).
- (3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

750


- (4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	2 000
Brosme (USK/*5B67-)	731

- (5) I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

500

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Danimarca	41	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	0		
Unione	41		
Regno Unito	1		
TAC	Non pertinente		




Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	1 175	TAC precauzionale	
Irlanda	3 309	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	4 484		
Regno Unito	304		
TAC	4 788		

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	2 577 (2)	TAC analitico	
Germania	41 (2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	2 696 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	5 314 (2)		
Norvegia	818		
Isole Fær Øer	0 (3)		
TAC	6 132		

- (1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
- (2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).
- (3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	14 867	TAC analitico	
Germania	9 851	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	5 168	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	12 929		
Svezia	978		
Unione	43 793		
Isole Fær Øer	63		
Norvegia	27 913 (2)		
Regno Unito	13 896		
TAC	96 252		

- (1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.



- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle Acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso, in tonnellate. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

12 500

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 2 500 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dall'Unione

Acque norvegesi a sud di 62° N
(HER/*4N-S62)

Unione	12 500
--------	--------

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	237 (1)	TAC analitico	
Unione	237	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	96 252		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	1 423	TAC analitico	
Germania	13	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	229	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 665		
TAC	1 665		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d e Acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	11	TAC analitico	
Danimarca	2 143	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	11	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	11		
Paesi Bassi	11		
Svezia	11		



Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d e Acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Unione	2 198		
Regno Unito	41		
TAC	2 239		
	(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	2 158 (3)	TAC analitico	
Danimarca	200 (3)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	133 (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 569 (3)		
Paesi Bassi	4 541 (3)		
Unione	9 601 (3)		
Regno Unito	988 (3)		
TAC	96 252		
	(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
	(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
	(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	97 (2)	TAC precauzionale	
Francia	19 (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	132 (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	97 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	345 (2)		
Regno Unito	526 (2)		
TAC	871		
	(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.		



- (2) È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS (1), 7b e 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	309	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	31	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	340	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	340		

- (1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a (1) (HER/07A/MM)
Irlanda	525	TAC analitico	
Unione	525	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Regno Unito	1 491	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	2 016		

- (1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
 — a nord dalla latitudine 52° 30' N,
 — a sud dalla latitudine 52° 00' N,
 — a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 — a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	116	TAC precauzionale	
Unione	116	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	116		
TAC	232		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Germania	3 (2)	TAC analitico	
Francia	14 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	188 (2)		



Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Paesi Bassi	14 (2)		
Unione	219 (2)		
Regno Unito	0 (2)		
TAC	219 (2)		
	<p>(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a nord dalla latitudine 52° 30' N, — a sud dalla latitudine 52° 00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito. <p>(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.</p>		

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	29 700	TAC analitico	
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10: Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		
	(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	1	TAC analitico	
Danimarca	421	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	11		
Paesi Bassi	3		
Svezia	74		



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Unione	510		
TAC	526		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	75 (1)	TAC precauzionale	
Germania	2 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	46 (1)		
Unione	123 (1)		
TAC	123 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	109 (1)	TAC analitico	
Danimarca	625	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	396		
Francia	134 (1)		
Paesi Bassi	353 (1)		
Svezia	4		
Unione	1 621		
Norvegia	626 (2)		
Regno Unito	1 433 (1)		
TAC	3 680		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	2 655
--------	-------



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	96 (1)	TAC analitico	
Unione	96	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Germania	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2		
Irlanda	1		
Unione	3		
Regno Unito	3		
TAC	6		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1 (1)	TAC analitico	
Germania	5 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	51 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	71 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	128 (1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	193 (1)		
TAC	321 (1)		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	1 (1)	TAC precauzionale	
Francia	2 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	43 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Unione	46 (1)		
Regno Unito	19 (1)		
TAC	65 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	5 (1)	TAC analitico	
Francia	74 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	115 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	194 (1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	8 (1)		
TAC	202 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	9 (1)	TAC analitico	
Francia	180 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	5 (1)		
Unione	194 (1)		
Regno Unito	20 (1)		
TAC	214		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle Acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgio	2	TAC analitico	
Danimarca	2	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	



Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Francia	12		
Paesi Bassi	10		
Unione	28		
Regno Unito	703		
TAC	731		


Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	168	TAC analitico	
Francia	654 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	191	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 013		
Regno Unito	463 (1)		
TAC	1 476		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	127 (1)	TAC analitico	
Spagna	1 405 (2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 705 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	775 (2)		
Unione	4 012		
Regno Unito	671 (2)		
TAC	4 683		

(1) Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2) Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).



Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	248	TAC analitico	
Francia	200	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	448	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	448		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 912	TAC analitico	
Francia	96	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	64		
Unione	2 072		
TAC	2 158		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
Belgio	125 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	275 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	134 (1)		
Francia	26 (1)		
Paesi Bassi	94 (1)		
Svezia	3 (1)		
Unione	657 (1)		
Regno Unito	2 865 (1)		
TAC	3 522		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	13	TAC precauzionale	
Danimarca	326	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	5	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	349		



Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
---------	-------------------------------------	-------	---

Regno Unito 76

TAC Non pertinente

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
---------	-------------------------------------	-------	---

Belgio	72 (1)	TAC precauzionale
Germania	82 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Spagna	77	
Francia	881 (1)	
Irlanda	199	
Paesi Bassi	69 (1)	
Unione	1 380	
Regno Unito	613 (1)	

TAC 1 993

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
---------	-------------------------------------	-------	----------------

Belgio	816 (1)	TAC analitico
Germania	91 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	324 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Francia	5 233 (1)	
Irlanda	669 (1)	
Paesi Bassi	106 (1)	
Unione	7 239 (1)	
Regno Unito	1 587 (1)	

TAC 8 826

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).



Specie:	Rane escatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	343	TAC analitico	
Francia	1 909	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 252	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	2 252		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8c, 9 e 10: Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 934	TAC analitico	
Francia	3	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	584		
Unione	3 521		
TAC	3 672		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	3	TAC analitico	
Danimarca	442	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	28	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	1		
Svezia	52		
Unione	526		
TAC	548		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	52	TAC analitico	
Danimarca	354	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	225	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	393		
Paesi Bassi	39		
Svezia	36		
Unione	1 099		
Norvegia	1 975		



Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
---------	---	-------	---

Regno Unito 5 840

TAC 8 914

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione 5 161

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
---------	---	-------	--

Svezia 177 (1)

TAC analitico

Unione 177

Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
---------	---	-------	---

Belgio 6

TAC analitico

Germania 7

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia 289

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda 206

Unione 508

Regno Unito 2 111

TAC 2 619

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
---------	---	-------	---

Belgio 1 (1)

TAC analitico

Germania 1 (1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia 55 (1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento



Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Irlanda	163 (1)		
Unione	220		
Regno Unito	774 (1)		
TAC	994		
	(1) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle Acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4).		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	30	TAC analitico	
Francia	1 810	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	603	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	2 443		
Regno Unito	272		
TAC	2 715		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	13	TAC analitico	
Francia	57	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	342	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	412		
Regno Unito	378		
TAC	790		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	292	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	1	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	31		
Unione	324		
TAC	415		



Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	82	TAC analitico	
Danimarca	356	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	93	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	535		
Paesi Bassi	206		
Svezia	1		
Unione	1 273		
Norvegia	304 (1)		
Regno Unito	2 573		
TAC	4 290		

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:


acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione	2 700
--------	-------


Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	1 (1)	TAC analitico	
Francia	14 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	68 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	83 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	151 (1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
TAC	234 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	1 (1)	TAC analitico	
Francia	6 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	104 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	111 (1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	




Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Regno Unito	70	(1)	
TAC	181	(1)	
	(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	23		TAC analitico
Francia	1 411		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Irlanda	1 018		
Paesi Bassi	12		
Unione	2 464		
Regno Unito	252		
TAC	2 716		
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna	880		TAC precauzionale
Francia	1 321		
Unione	2 201		
TAC	2 276		
Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	48	(1)	TAC precauzionale
Unione	48		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
TAC	Non pertinente		
	(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		



Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	784 (1)	TAC analitico	
Svezia	67 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	851	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	851		
(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.			

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)
Belgio	14 (1)	TAC analitico	
Danimarca	570 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	65 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	126 (1)		
Paesi Bassi	33 (1)		
Unione	808 (1)		
Regno Unito	178 (1)		
TAC	986		
(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).			

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 e 7; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	146 (1)	TAC analitico	
Spagna	4 667	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	7 207 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	873		
Paesi Bassi	94 (1)		
Unione	12 987		
Regno Unito	2 845 (1)		
TAC	15 832		
(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.			



Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)	
Belgio	19
Spagna	753
Francia	753
Irlanda	94
Paesi Bassi	10
Unione	1 629
Regno Unito	424

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	5 (1)	TAC analitico	
Spagna	3 249	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	7 296	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	10 (1)		
Unione	10 560		
TAC	10 560		


(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le Acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	1
Spagna	941
Francia	1 694
Paesi Bassi	3
Unione	2 639

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	5 320	TAC precauzionale	
Francia	511		
Portogallo	2 483		
Unione	8 314		
TAC	8 517		



Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Unione	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	32 399 (1)	TAC analitico	
Germania	12 597 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	27 468 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	22 547 (1)		
Irlanda	25 089 (1)		
Paesi Bassi	39 507 (1)		
Portogallo	2 552 (1) (2)		
Svezia	8 015 (1)		
Unione	170 174 (1) (3)		
Norvegia	64 935		
Isole Fær Øer	6 500		
Regno Unito	42 040 (1)		
TAC	Non pertinente		

- (1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 24 375 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 14,3 %
- (2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.
- (3) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

124 026



Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	8 952	TAC analitico	
Portogallo	2 238	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	11 189 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
	(1) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:		
	124 026		
Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5 e 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	124 026 (1) (2)	TAC analitico	
Isole Fær Øer	24 375 (3) (4)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
	(1) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.		
	(2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):		
	26 000		
	Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:		
	18 %		
	(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.		
	(4) Condizione speciale: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):		
	6 094		
Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	92	TAC precauzionale	
Danimarca	253	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	33		
Francia	69		




Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Paesi Bassi	211		
Svezia	3		
Unione	661		
Regno Unito	1 036		
TAC	1 697		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	28	TAC analitico	
Estonia	4	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	89	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 032		
Irlanda	8		
Lituania	2		
Polonia	1		
Altri	8 (1)		
Unione	2 172		
Norvegia	63 (2)		
Isole Fær Øer	38 (3)		
Regno Unito	517		
TAC	2 790		

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).
- (2) Da pescare nelle Acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).
- (3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle Acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 (1)	TAC precauzionale	
Spagna	33 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 (1)		



Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Lituania	0	(1)	
Altri	0	(1)	
Unione	34	(1)	
Regno Unito	0	(1)	
TAC	34	(1)	
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).			

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
Danimarca	1		TAC precauzionale
Germania	1		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Irlanda	1		
Francia	4		
Altri	1	(1)	
Unione	8		
Regno Unito	2		
TAC	10		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).			

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1		TAC precauzionale
Germania	0		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Svezia	1		
Unione	2		
TAC	2		



Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	7	TAC precauzionale	
Germania	7	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	7		
Altri	3 (1)		
Unione	24		
Regno Unito	7		
TAC	31		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).			

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	3	TAC precauzionale	
Danimarca	25	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	3		
Svezia	10		
Unione	41		
Regno Unito	3		
TAC	44		

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	7 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	106 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	66 (1)		
Francia	59		
Paesi Bassi	2		
Svezia	5 (1)		
Unione	245		
Regno Unito	815 (1)		
TAC	1 060		
(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).			



Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	2		
Francia	2		
Unione	8		
Regno Unito	2		
TAC	10		

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	2 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	2 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	42 (1)		
Irlanda	225		
Spagna	840		
Francia	896 (1)		
Portogallo	2		
Unione	2 019		
Norvegia	2 000 (2) (3) (4)		
Isole Fær Øer	50 (5) (6)		
Regno Unito	1 032 (1)		
TAC	5 101		

- (1) Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C).
- (2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

750

- (3) Compreso il brosmo. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	2 000
Brosme (USK/*5B67-)	731



- (4) I contingenti di molva e di brosmo per la Norvegia sono intercambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

500

- (5) Compreso il brosmo. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

- (6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

19

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	297	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	8	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	1		
Unione	311		
Regno Unito	27		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca	9 084	TAC analitico	
Germania	26		
Svezia	3 250		
Unione	12 360		
TAC	12 360		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	301	TAC analitico	
Danimarca	301	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	9		
Paesi Bassi	155		
Unione	771		



Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Regno Unito	4 981		
TAC	5 752		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	142	TAC analitico	
Germania	0	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	142	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		


Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	8	TAC analitico	
Francia	32	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	54		
Unione	94		
Regno Unito	3 881		
TAC	3 975		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	252 (1)	TAC analitico	
Francia	1 022 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	1 550 (1)		
Unione	2 824 (1)		
Regno Unito	1 379 (1)		
TAC	4 203 (1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna	199
Francia	125



Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
	Irlanda	239	
	Unione	563	
	Regno Unito	97	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	239	TAC analitico	
Francia	3 745		
Unione	3 984		
TAC	3 984		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c (NEP/08C.)
Spagna	2,4 (1)	TAC precauzionale	
Francia	0,0 (1)		
Unione	2,4 (1)		
TAC	2,4 (1)		

- (1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:
- 1,7 tonnellate nell'unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese),
- 0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31 nell'arco di 7 giorni in luglio.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	94 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	280 (1)		
Unione	374 (1) (2)		
TAC	374 (1) (2)		

- (1) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).
(2) Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito: 65



Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	531	TAC analitico	
Svezia	286	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	817		
TAC	1 529		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (PRA/2AC4-C)
Danimarca	45	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	2		
Unione	47		
Regno Unito	13		
TAC	60		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	50	TAC analitico	
Svezia	31 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	81	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
	(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.	
Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare (1)	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (1) (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	Da fissare (1) (2)		
	(1)	La pesca delle mazzancolle <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.	
	(2)	Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.	



Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	26	TAC analitico	
Danimarca	3 308	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	17	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	636		
Svezia	177		
Unione	4 164		
TAC	4 912		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	369	TAC analitico	
Germania	4	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	41		
Unione	414		
TAC	719		


Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	1 381	TAC analitico	
Danimarca	4 487	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	1 294	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	259		
Paesi Bassi	8 627		
Unione	16 048		
Norvegia	2 570 (1)		
Regno Unito	6 385		
TAC	36 713		

(1) Di cui non più di 75 tonnellate possono essere prelevate nello Skagerrak (PLE/*03AN.).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione	14 010
--------	--------




Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	2	TAC precauzionale	
Irlanda	65	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	67		
Regno Unito	97		
TAC	164		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	29	TAC analitico	
Francia	13	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	361	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	9		
Unione	412		
Regno Unito	287		
TAC	699		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia	4	TAC precauzionale	
Irlanda	15		
Unione	19		
TAC	19		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	375	TAC analitico	
Francia	1 248	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 623	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	666		
TAC	2 289		



Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	117	TAC precauzionale	
Francia	211	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	64	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	392		
Regno Unito	110		
TAC	502		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	1 (1)	TAC precauzionale	
Francia	2 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	8 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	4 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	15 (1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	2 (1)		
TAC	17 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	26	TAC precauzionale	
Francia	103		
Portogallo	26		
Unione	155		
TAC	155		




Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	1	TAC precauzionale	
Francia	29	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	9		
Unione	39		
Regno Unito	22		
TAC	61		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	95 (1)	TAC precauzionale	
Spagna	6 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 178 (1)		
Irlanda	232 (1)		
Unione	2 511 (1)		
Regno Unito	530 (1)		
TAC	3 041		
(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).			

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	252	TAC precauzionale	
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		


Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	149	TAC precauzionale	
Francia	17		
Unione	166		
TAC	166		



Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	196 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	7 (1) (2)		
Unione	203 (1)		
TAC	203 (2)		
(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C).			
(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).			

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	3a e 4; Acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	7	TAC analitico	
Danimarca	823	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	2 079	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	4 892		
Paesi Bassi	21		
Svezia	113		
Unione	7 935		
Norvegia	10 426 (1)		
Regno Unito	1 594		
TAC	19 955		
(1) Può essere prelevato unicamente nelle Acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.			

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	88	TAC analitico	
Francia	70	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	100	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 058		
Norvegia	235 (1)		
Regno Unito	778		
TAC	2 071		
(1) Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).			



Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	220 (1)	TAC analitico	
Unione	220	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
	(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Francia	311	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	373		
Unione	686		
Regno Unito	109		
TAC	795		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
Belgio	119	TAC precauzionale	
Danimarca	255	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	65	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	31		
Paesi Bassi	902		
Svezia	2		
Unione	1 374		
Regno Unito	251		
TAC	1 625		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Belgio	73 (1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Danimarca	3 (1) (2) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	



Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Germania	4	(1) (2) (3)	
Francia	12	(1) (2) (3) (4)	
Paesi Bassi	62	(1) (2) (3) (4)	
Unione	154	(1) (3)	
Regno Unito	281	(1) (2) (3) (4)	
TAC	435	(3)	
<p>(1) Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle Acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.</p> <p>(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p> <p>(3) Non si applica alla razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle Acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microcellata</i>) nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.</p> <p>(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microcellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).</p>			


Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	9	(1)	TAC precauzionale
Svezia	3	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Unione	12	(1)	
TAC	12		
<p>(1) Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.</p>			



Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	230	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale
Estonia	1	(1) (2) (3) (4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Francia	1 032	(1) (2) (3) (4)	
Germania	3	(1) (2) (3) (4)	
Irlanda	332	(1) (2) (3) (4)	
Lituania	5	(1) (2) (3) (4)	
Paesi Bassi	1	(1) (2) (3) (4)	
Portogallo	6	(1) (2) (3) (4)	
Spagna	278	(1) (2) (3) (4)	
Unione	1 888	(1) (2) (3) (4)	
Regno Unito	658	(1) (2) (3) (4)	
TAC	2 546	(3) (4)	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microcellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microcellata*), tranne nelle Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi pic- coli <i>Raja</i> <i>microcellata</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	4		TAC precauzionale
Estonia	0		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento



Francia	20
Germania	0
Irlanda	6
Lituania	0
Paesi Bassi	0
Portogallo	0
Spagna	5
Unione	35
Regno Unito	13

TAC 48

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)
Belgio	33 (1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Francia	278 (1) (2) (3) (4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	2 (1) (2) (3) (4)		
Unione	313 (1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	56 (1) (2) (3) (4)		
TAC	369 (4)		

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle Acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).
- (4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).



Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	5 (1)	TAC precauzionale	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Estonia	0 (1)		
Francia	26 (1)		
Germania	0 (1)		
Irlanda	7 (1)		
Lituania	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Spagna	6 (1)		
Unione	44 (1)		
Regno Unito	15 (1)		
TAC	59 (1)		

- (1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC e gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	3 (1) (2)	TAC precauzionale	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Francia	51 (1) (2)		
Portogallo	366 (1) (2)		
Spagna	368 (1) (2)		
Unione	1 188 (1) (2)		
Regno Unito	3 (1) (2)		
TAC	1 191 (2)		

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.



- (2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
---------	--	-------	---


Belgio	0	TAC precauzionale
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Portogallo	3	
Spagna	3	
Unione	9	
Regno Unito	0	
TAC	9	

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
---------	--	-------	---

Belgio	0	TAC precauzionale
Francia	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Portogallo	4	
Spagna	4	
Unione	13	
Regno Unito	0	
TAC	13	

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
---------	--	-------	--


Danimarca	4	TAC analitico
Germania	6	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Estonia	4	
Spagna	4	
Francia	58	
Irlanda	4	



Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Lituania	4		
Polonia	4		
Unione	88		
Norvegia	313 (1)		
Regno Unito	228		
TAC	629		
(1) Da prelevare nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).			

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a e 4; Acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	378 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	12 999 (1) (2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	394 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 190 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 197 (1) (2)		
Svezia	3 548 (1) (2) (3)		
Unione	19 705 (1) (2)		
Norvegia	124 188 (4)		
Regno Unito	1 109 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		
(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:			

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	51	52
Danimarca	1 752	1 791
Germania	53	55
Francia	161	164
Paesi Bassi	161	165
Svezia	478	489
Unione	2 656	2 716
Regno Unito	150	153



- (2) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN).
- (3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

176

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

36 008

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

1 950

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6; acque internazionali della zona 2a Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	2 685	0	0	7 799
Francia	0	319	0	0	0
Paesi Bassi	0	319	0	0	0
Svezia	0	0	254	7	2 023
Regno Unito	0	319	0	0	0
Norvegia	1 950	0	0	0	0

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	15 220 (1)	TAC analitico	
Spagna	16 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	127 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	10 148 (1)		
Irlanda	50 734 (1)		
Lettonia	94 (1)		
Lituania	94 (1)		
Paesi Bassi	22 196 (1)		



Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Polonia	1 072 (1)		
Unione	99 701 (1)		
Norvegia	10 720 (2) (3)		
Isole Fær Øer	22 656 (4)		
Regno Unito	139 521 (1)		
TAC	Non pertinente		
	(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).		
	(2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).		
	(3) La Norvegia può pescare il quantitativo del limite di accesso indicato di seguito (MAC/*N5630), in tonnellate, a nord di 56°30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.		
	24 838		
	(4) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'UE) (MAC/*24N59).		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque dell'Unione della zona 2a; Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre (MAC/*4A-EN)	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO2)
Germania	9 186	1 238	1 266
Francia	6 124	824	844
Irlanda	30 620	4 127	4 221
Paesi Bassi	13 396	1 804	1 847
Unione	59 326	7 993	8 178
Regno Unito	84 207	11 351	11 609



Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	22 560 (1)	TAC analitico	
Francia	150 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	4 663 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	27 373		
TAC	Non pertinente		
	(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)	
Spagna	1 895
Francia	12
Portogallo	391

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	9 394	TAC analitico	
Unione	9 394	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	3a; Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	500	TAC analitico	
Germania	29 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Paesi Bassi	48 (1)		
Svezia	19		
Unione	596		
TAC	596		
	(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle Acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.		




Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio	365	TAC analitico	
Danimarca	167	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	292	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	73		
Paesi Bassi	3 299		
Unione	4 196		
Norvegia	3 (1)		
Regno Unito	188		
TAC	4 387		

(1) Può essere pescato solo nelle Acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	12	TAC precauzionale	
Unione	12	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	3		
TAC	15		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	53	TAC analitico	
Francia	1	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	19	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	17	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	90		
Regno Unito	24		
TAC	114		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale	
Irlanda	36		
Unione	34		
TAC	34		



Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	188	TAC precauzionale	
Francia	377	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	565	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	135		
TAC	700		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	13	TAC analitico	
Francia	139	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	152	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	218		
TAC	370		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	258	TAC analitico	
Francia	26	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	13	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	297		
Regno Unito	116		
TAC	413		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	7	TAC precauzionale	
Francia	14	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	37	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	11		
Unione	69		
Regno Unito	14		
TAC	83		



Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	42	TAC analitico	
Spagna	8	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	3 116		
Paesi Bassi	233		
Unione	3 399		
TAC	3 483		


Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	258	TAC precauzionale	
Portogallo	428		
Unione	686		
TAC	686		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	0 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	0 (1) (2)		
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	0 (2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	0 (1) (2)		
Germania	0 (1) (2)		
Francia	0 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		



Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Svezia	0	(1) (2) (3)	
Unione	0	(1) (2)	
Norvegia	0	(1)	
Isole Fær Øer	0	(1) (4)	
Regno Unito	0	(1) (2)	
TAC	0	(1)	

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.


(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Incluso il cicereello.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	122	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	2		
Francia	26		
Paesi Bassi	26		
Unione	178		
Regno Unito	198		
TAC	376		

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	5	(1)	TAC precauzionale
Germania	1	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	3	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	21	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Irlanda	3	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Portogallo	0	(1)	
Unione	43	(1)	



Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Regno Unito	25	(1)	
TAC	68	(1)	
	(1) Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.		

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	3	(1)	TAC precauzionale
Danimarca	1 328	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania	117	(1) (2)	
Spagna	25	(1)	
Francia	110	(1) (2)	
Irlanda	84	(1)	
Paesi Bassi	799	(1) (2)	
Portogallo	3	(1)	
Svezia	19	(1)	
Unione	2 488		
Norvegia	638	(3)	
Regno Unito	316	(1) (2)	
TAC	3 442		
	(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
	(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).		
	(3) Può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 4a, ma non è pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).		



Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	4 434 (1) (3)	TAC analitico	
Germania	3 459 (1) (2) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	4 719 (3) (5)		
Francia	1 780 (1) (2) (3) (5)		
Irlanda	11 522 (1) (3)		
Paesi Bassi	13 881 (1) (2) (3)		
Portogallo	454 (3) (5)		
Svezia	439 (1) (3)		
Unione	40 688 (3)		
Isole Fær Øer	1 040 (4)		
Regno Unito	4 172 (1) (2) (3)		
TAC	45 900		
	(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).		
	(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D).		
	(3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
	(4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.		
	(5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	2 504 (1)	TAC analitico	
Francia	44	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Portogallo	248 (1)		
Unione	2 796		
TAC	2 796		



(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	9 (JAX/09.)
---------	---	-------	----------------

Spagna	31 834	(1)	TAC analitico
Portogallo	91 211	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	123 045		
TAC	128 627		

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	10; Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
---------	---	-------	---

Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale
Unione	Da fissare	(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
TAC	Da fissare	(2)	

(1) Acque circostanti le Azzorre.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
---------	---	-------	---

Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale
Unione	Da fissare	(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
TAC	Da fissare	(2)	


(1) Acque circostanti Madera.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.



Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	Da fissare (2)		
	(1)	Acque circostanti le Isole Canarie.	
	(2)	Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.	

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4_Q1)
Anno	2021		
Danimarca	5 620 (1) (3)	TAC analitico	
Germania	1 (1) (2) (3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	4 (1) (2) (3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	5 625 (1) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Norvegia	pm (4)		
Isole Fær Øer	pm (5)		
TAC	Non pertinente		
	(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4_Q1). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
	(2)	Questo contingente può essere pescato solo nelle Acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.	
	(3)	Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.	
	(4)	Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.	
	(5)	Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.	




Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	200 (1) (2)	TAC precauzionale	
Unione	200	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
	(1) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.		
	(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):		
	100		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	70 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
	(1) Da pescare esclusivamente con palangari.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	15	TAC precauzionale	
Danimarca	1 375	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	155		
Francia	64		
Paesi Bassi	110		
Svezia	Non pertinente (1)		
Unione	1 719 (2)		
Regno Unito	1 031		
TAC	Non pertinente		
	(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.		
	(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		



Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	1 688 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Isole Fær Øer	38 (3)		
TAC	Non pertinente		
	(1) Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).		
	(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		
	(3) Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).		




Appendice

I TAC di cui all'articolo 9, paragrafo 4, sono i seguenti:

per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; Acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e Acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, Acque dell'Unione della zona 7d; razze, Acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.



ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE
GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	3 (1)	TAC analitico	
Danimarca	2 931 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	513 (1)		
Spagna	10 (1)		
Francia	127 (1)		
Irlanda	759 (1)		
Paesi Bassi	1 049 (1)		
Polonia	148 (1)		
Portogallo	10 (1)		
Finlandia	45 (1)		
Svezia	1 086 (1)		
Unione	6 681 (1)		
Regno Unito	1 874 (1)		
Isole Fær Øer	1 750 (2) (3)		
Norvegia	7 699 (2) (4)		

TAC Non pertinente

- (1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.
- (2) Può essere pescato nelle Acque dell'Unione a nord di 62° N.
- (3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
- (4) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

7 699

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	1	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Danimarca	600	
Germania	105	
Spagna	2	
Francia	26	
Irlanda	155	
Paesi Bassi	215	
Polonia	30	



Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Portogallo	2		
Finlandia	9		
Svezia	222		
Regno Unito	383		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	650	TAC analitico	
Grecia	81	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	725	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	81	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	597		
Portogallo	725		
Unione	2 859		
Regno Unito	2 522		

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

(1) Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

- non sono pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio,
- i pescherecci dell'Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codice di dichiarazione Limiti geografici

COD/GRL1 La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona NAFO 1F a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona NAFO 1 a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.

COD/GRL2 La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	6 482 (3)	TAC analitico	
Spagna	13 085 (3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	3 060 (3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	2 693 (3)		
Portogallo	2 627 (3)		
Altri Stati membri	484 (1) (3)		
Unione	28 431 (2) (3)		
Regno Unito	4 323 (3)		

TAC	Non pertinente
(1)	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).
(2)	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(3)	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	5	TAC analitico	
Francia	27	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	32	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	190	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

TAC Non pertinente

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	pm (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente (2)		
(1)	Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		



- (2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	pm (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
	(1) Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		
	(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		

40

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	0		
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri	pm (1)		
Unione	pm (2)		
Norvegia	pm (2)		
TAC	Non pertinente		
	(1) Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).		



(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 30 aprile 2022.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	59	TAC analitico	
Francia	36	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	95	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	181	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		


Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	275	TAC analitico	
Germania	19	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	30	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	26	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	350 (1)		
Regno Unito	275		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	138	TAC analitico	
Francia	306	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	444 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	27	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

166



Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	510	TAC analitico	
Francia	82	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	592	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	46	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		



Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	13	TAC analitico	
Germania	81	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	393	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	13	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	500		
Regno Unito	151		

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	6 (1)	TAC analitico	
Unione	6 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	6 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	1 800 (1)	TAC precauzionale	

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

(1) Da pescare a sud di 68° N.



Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm		

TAC Non pertinente

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	0	TAC analitico	
Germania	0	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Unione	0		
TAC	0		

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	0 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	0 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0 (1) (2)		
Irlanda	0 (1) (2)		
Lettonia	0 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Polonia	0 (1) (2)		
Portogallo	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	0 (1) (2)		



- (1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:


Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

- (2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfano atlantico <i>Sebastes mentella</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	192	TAC analitico	
Spagna	24	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	21	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	101	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	338		
Regno Unito	38		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare	(1) (2)	TAC analitico
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	16 540	(3)	

- (1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.
- (2) Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.
- (3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.



Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm (1) (2) (3)	TAC analitico	
Francia	pm (1) (2) (3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1) (2) (3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm (1) (2)		
Isole Fær Øer	pm (1) (2) (4)		

TAC Non pertinente

- (1) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.
- (2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

- (3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
- (4) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Francia	pm (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente



- (1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	23	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	2	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	25	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	29 (1)	TAC analitico	
Francia	12 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	41 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	47	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.




Specie:	Altre specie (1)	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	70	TAC analitico	
Francia	63	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	133	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	42	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

TAC Non pertinente
(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	2	TAC analitico	
Francia	2	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	4	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	9	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

TAC Non pertinente

Specie:	Catture accessorie (1)	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	pm	TAC precauzionale Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1) Le catture accessorie di granatieri (<i>Macrourus</i> spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN).			



ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 (1)	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	17 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	70 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	17 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	17 (1) (2)		
Polonia	57 (1) (2)		
Spagna	215 (1) (2)		
Francia	30 (1) (2)		
Portogallo	293 (1) (2)		
Unione	716 (1) (2)		
TAC	1 500 (1) (2)		
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 24.00 UTC del 31 dicembre 2020 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2021.			
(2) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. Durante tale periodo lo stock è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.			




Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	0 (1)		
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lettonia	52	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	52		
Unione	156		
TAC	1 175		

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			



Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)	TAC analitico	
Lettonia	128 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	128 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	227 (1)		
Altri Stati membri	29 467 (1) (2)		
Unione	30 078 (1) (3)		
TAC	34 000		
<p>(1) Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.</p> <p>(2) Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).</p> <p>(3) Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.</p>			

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	17 000		
<p>(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.</p>			

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		
<p>(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.</p>			



Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3LNO (1) (2) (PRA/N3LNOX)
Estonia	0 (3)	TAC analitico	
Lettonia	0 (3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	0 (3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	0 (3)		
Spagna	0 (3)		
Portogallo	0 (3)		
Unione	0 (3)		
TAC	0 (3)		

- (1) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

- (2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46° 42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

- (3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M (1) (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente (2)	TAC analitico	
(1)	Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:		
	Punto	Latitudine N	Longitudine O
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0



Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:


Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

- (2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	33
Estonia	391 *
Spagna	64
Lettonia	123
Lituania	145
Polonia	25
Portogallo	17

* La commissione NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2020 che l'Unione (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda Saint-Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2021. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell'Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	331	TAC analitico	
Germania	338	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	47	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	24		
Spagna	4 533		
Portogallo	1 895		
Unione	7 168		
TAC	12 225		



Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico	
Lituania	62	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	3 403	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitico	
Germania	615	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	895	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	895		
Unione	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)	TAC analitico	
Germania	513 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	1 571 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	8 448 (1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: pm

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico	
Portogallo	5 229	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 000	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	20 000		



Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 (1)	TAC analitico	
Lituania	0 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico	
Portogallo	333	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000		
(1) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:			
	Spagna	509	
	Portogallo	667	
	Unione	1 176	



ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)																		
Cipro	169,35 (4)	TAC analitico																			
Grecia	314,77 (7)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96																			
Spagna	6 107,60 (2) (4) (7)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96																			
Francia	6 026,60 (2) (3) (4)																				
Croazia	952,53 (6)																				
Italia	4 756,49 (4) (5)																				
Malta	390,24 (4)																				
Portogallo	574,31 (7)																				
Altri Stati membri	68,11 (1)																				
Unione	19 360,00 (2) (3) (4) (5)																				
Assegnazione supplementare speciale	100,00 (7)																				
TAC	36 000,00																				
<p>(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).</p> <p>(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Spagna</td> <td>925,33</td> </tr> <tr> <td>Francia</td> <td>429,87</td> </tr> <tr> <td>Unione</td> <td>1 355,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Francia</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Unione</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Spagna</td> <td>122,15</td> </tr> <tr> <td>Francia</td> <td>120,53</td> </tr> <tr> <td>Italia</td> <td>95,13</td> </tr> <tr> <td>Cipro</td> <td>3,39</td> </tr> </tbody> </table>				Spagna	925,33	Francia	429,87	Unione	1 355,20	Francia	100,00	Unione	100,00	Spagna	122,15	Francia	120,53	Italia	95,13	Cipro	3,39
Spagna	925,33																				
Francia	429,87																				
Unione	1 355,20																				
Francia	100,00																				
Unione	100,00																				
Spagna	122,15																				
Francia	120,53																				
Italia	95,13																				
Cipro	3,39																				



Malta	7,80
Unione	349,01
(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):	
Italia	95,13
Unione	95,13
(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):	
Croazia	857,28
Unione	857,28
(7) Nel 2021 l'Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):	
Grecia	4,5
Spagna	87,3
Porto- gallo	8,2
Unione	100,0

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 535,59 (2)	TAC analitico	
Portogallo	1 010,39 (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	139,72 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 685,70 (3)		
TAC	13 200,00		

- (1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).
- (2) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).
- (3) Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).



Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 945,07 (1)	TAC analitico	
Portogallo	298,12 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	5 243,19	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	14 000,00		

(1) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	14,16 (1)	TAC analitico	
Cipro	52,23 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 613,44 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	112,45 (1)		
Grecia	1 068,06 (1)		
Italia	3 307,68 (1)		
Malta	392,41 (1)		
Unione	6 560,44 (1)		
TAC	8 808,66		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.


Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 141,05	TAC analitico	
Spagna	17 704,08	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	5 568,22	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	1 941,74		
Unione	28 355,08 (1)		
TAC	37 801,00		

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 241

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86	TAC analitico	
Francia	297,70	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	633,94	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 837,50		
TAC	24 000,00		



Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	7 604,35 (1) (2)	TAC analitico	
Francia	3 230,00 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	3 133,93 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	13 968,28 (1) (2) (3)		
TAC	61 500,00 (1) (2)		
<p>(1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a ciancuolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.</p> <p>(2) A partire dal giugno 2021, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.</p> <p>(3) Dopo il trasferimento di 300 tonnellate dal Giappone.</p>			
Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	23,24	TAC analitico	
Francia	380,36	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	46,21	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	449,80 (1)		
TAC	1 670,00		
<p>(1) Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05).</p>			
Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	32,94	TAC analitico	
Portogallo	21,06	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altro	1,00	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	55,00		
TAC	355,00		
Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	110 000 (1)	TAC analitico	
Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96			
Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96			
<p>(1) Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a ciancuolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.</p>			



Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
---------	---	-------	---

TAC	pm	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
-----	----	---

Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
---------	---	-------	---

TAC	1 030	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
-----	-------	---

Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
---------	------------------------------------	-------	---

Irlanda	1	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	27 062	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	152	
Portogallo	5 363 (1)	
Unione	32 578	
TAC	39 102	

- (1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale lasciano impregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
---------	------------------------------------	-------	--


TAC	28 923 (1)	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
-----	------------	---

- (1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale lasciano pregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.



Le catture di squalo mako praticate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Species:	Squalo mako <i>Isurus oxyrinchus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SMA/AN05N)
Unione	288,537 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
	(1) Solo i pesci già morti quando sono tirati sottobordo possono essere conservati a bordo della nave nell'ambito di questo limite di cattura.		
	(2) Solo le navi aventi a bordo un osservatore o un sistema di controllo elettronico funzionante, che possono determinare se il pesce è vivo o morto, possono conservare a bordo squali mako.		



ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC sottostanti nel presente allegato non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
---------	-----------------------------	-------	----------------------

TAC 200 (1) TAC precauzionale

(1) Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
---------	---	-------	--

TAC 171 (1) TAC precauzionale

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
- a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
---------	---	-------	---

TAC 200 TAC precauzionale

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus</i> <i>eleginoides</i>	Zona:	sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
---------	--	-------	---------------------------------

TAC 275 TAC precauzionale

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
---------	---	-------	--

TAC 0 TAC precauzionale


Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	-------	--

TAC 0 (2) TAC precauzionale


(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
- a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.

(2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).



Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	
Specie:	Pentaceri australi <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	



ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	11 (1)	TAC analitico	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	17 647		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			




ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	2 000 (1)	TAC precauzionale	
Spagna	2 000 (1)		
Unione	4 000 (1)		
TAC	Non pertinente (1)		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		



ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Paesi Bassi	Da fissare	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	Da fissare	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	Da fissare (1)	TAC precauzionale	

- (1) TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:
- blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E,
 - blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,
 - blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,
 - blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,
 - blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.



ALLEGATO II

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) praticate da pescherecci a cianciole dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501	TAC analitico	
Italia	2 515	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	45 682	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente		



ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austrorlucci <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Zona Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Unione	18,33 (2)	TAC precauzionale	
TAC	55 (2)		

(1) Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di queste specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:	Austrorlucci <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	140 (2)	TAC precauzionale	

(1) Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalle coordinate seguenti:


Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E

(2) I TAC sopra indicati non sono assegnati tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'



Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat


Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'



ALLEGATO II

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.			



ALLEGATO II

**SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA
MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e**

CAPO I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
 - a) nel periodo di gestione 2019 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2021 e il 31 gennaio 2022, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2021.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e
 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «la zona»: la divisione CIEM 7e;
- d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.



- 4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.
- 4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.


Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	44
	Francia	47
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	44
	Francia	48

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave interessata da uno qualsiasi degli altri attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.



7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio ⁽²⁾. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è quindi calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
- gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.
- 7.5. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 20.5.2014, p. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157, 20.6.2017, p. 1).



- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto all'armatore, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.



11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano l'attrezzo trainato e fisso e allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi, nonché alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2019 e 2020, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.



Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (¹) S(sinistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi


Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato			Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati			Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati			Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	N. 1	N. 2	N. 3	N. 1	N. 2	N. 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(mistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4)
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione della scelta dell'attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare " - numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.			

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).



ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4


Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1r	31-33 E9-F4; 33 F5; 34-37 E9-F6; 38-40 F0-F5; 41 F4-F5
2r	35 F7-F8; 36 F7-F9; 37 F7-F8; 38-41 F6-F8; 42 F6-F9; 43 F7-F9; 44 F9-G0; 45 G0-G1; 46 G1
3r	41-46 F1-F3; 42-46 F4-F5; 43-46 F6; 44-46 F7-F8; 45-46 F9; 46-47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38-40 E7-E9 e 41-46 E6-F0
5r	47-52 F1-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7r	47-52 E6-F0



Appendice

Zone di gestione del cicereello



ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA


Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 58° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 28 febbraio	
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deep	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 x 25 miglia nautiche)



Chiusure limitate nel tempo

N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 x 4 miglia nautiche)
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 x 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 x 4 miglia nautiche)




ALLEGATO V
AUTORIZZAZIONI DI PESCA


PARTE A

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	69	DK	25
			DE	5
			FR	1
			IE	8
			NL	9
			PL	1
			SV	10
			DE	16
			IE	1
			ES	20
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	FR	18
			PT	9
			Non assegnate	2
			Non pertinente	70
			DK	450
			BE	0
			DE	4
			FR	4
			Non pertinente	4
			Non pertinente	8 ^(?)
Acque delle Isole Faer Øer	Sgombro ⁽¹⁾	Non pertinente	Non pertinente	70
			DK	450
			BE	0
Acque delle Isole Faer Øer	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	8	DE	4
			FR	4
			Non pertinente	4
	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Faer Øer	8	DE	4
			FR	4
			Non pertinente	4
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 ^(?)	Non pertinente	4
			DK	450
			BE	0



Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE DE FR	0 10 40
	Pesca al traino della molva azzurra con una dimensione di maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE (3) FR (3)	8 12
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente	22 (4)
	Pesca del meli. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di quattro unità affinché le navi formino delle coppie qualora le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscano norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del meli»	27	DE DK FR NL SE ES IE PT	2 5 4 6 1 4 4 1
	Sgombro	14	DK BE DE FR IE NL SE	2 1 2 2 3 2 2




Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00' N	16	DK DE IE FR NL PL SE	5 2 2 1 2 1 3
1, 2b ⁽¹⁾	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE ES LV LT PL	1 1 11 4 3

(1) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
 (2) Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fer Øer.
 (3) Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
 (4) Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fer Øer".
 (5) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B


Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'unione

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	Da fissare	Da fissare
Isole Fer Øer	Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N) Suri/sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h	20	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	Da fissare



Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, 3a	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmes	20	10
	Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela (*)	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

(*) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.



ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 ⁽²⁾
Italia	30
Cipro	20 ⁽²⁾
Malta	54 ⁽²⁾
Unione	684

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

La tabella sarà elaborata una volta che l'ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell'Unione nel 2021, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT applicabili e alle norme dell'Unione.

⁽¹⁾ I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ Questo numero può essere aumentato se un peschereccio a ciancuolo è sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A al punto 4 del presente allegato, una volta stabilita la tabella.



5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro ⁽³⁾

Stato membro	Numero di tonnare ⁽⁴⁾
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

Tabella B ⁽⁵⁾

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) ⁽⁶⁾	
Spagna	6 300
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350

⁽³⁾ I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT.

⁽⁴⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽⁵⁾ La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

⁽⁶⁾ Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021.



7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a ciancio	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269



ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2020-2021 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozona e numero massimo di navi

Stato membro	sottozona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1



Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretario della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (<i>Dissostichus mawsoni</i>) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)				
						Razze (<i>Rajiformes</i>)	Granatiere (<i>Macrourus spp.</i>) ⁽¹⁾	Altre specie		
48.6	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021	48.6_2	112	568			6	18	18
				30				2	5	5
				163				8	26	26
				263				13	42	42
88.1	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021	A, B, C, G ⁽²⁾	597	3 140 ⁽³⁾			30	96	30
				2 072				104	317	104
				406				20	72	20

⁽¹⁾ Nella zona 88.1 quando le catture di granatiere (*Macrourus spp.*) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzo (*Dissostichus spp.*) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

⁽²⁾ Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

⁽³⁾ La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di austromerluzzo (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

⁽⁴⁾ Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.



Appendice

PARTE A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O


70° 30' S 11° 00' O



70° 30' S 10° 00' O
 69° 30' S 10° 00' O
 69° 30' S 09° 00' O
 70° 00' S 09° 00' O
 70° 00' S 08° 00' O
 69° 30' S 08° 00' O
 69° 30' S 07° 00' O
 70° 30' S 07° 00' O
 70° 30' S 10° 00' O
 71° 00' S 10° 00' O
 71° 00' S 11° 00' O
 71° 30' S 11° 00' O
 71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.



PARTE B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (*euphausia superba*)

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozona e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco
- Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (¹)
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	

(¹) Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.



Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ⁽¹⁾ (m)						
Area dell'apertura (m ²)						
Dimensione di maglia media della rete ⁽²⁾ (mm)	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾
1ª parte della rete						
2ª parte della rete						
3ª parte della rete						
...						
Parte finale della rete (sacco)						

⁽¹⁾ Prevista in condizioni operative.

⁽²⁾ Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

⁽³⁾ Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG-EMM*). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:


- 1) la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
- 2) la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
- 3) la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
- 4) i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici



Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).




ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			Unità di misura
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	
Volume del serbatoio	$W * L * H * \rho * 1\ 000$	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
Flussometro (1)	$V * F_{krill} * \rho$	ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala (1)	Osservazione diretta	m
Flussometro (2)	$(V * \rho) - M$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala (1)	Correzione volume flussometro	kg/litro
Bilancia di flusso	$M * (1 - F)$	ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
Vassoio	$(M - M_{trapp}) * N$	M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Conversione in farina	$M_{meal} * MCF$	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	kg
Volume del sacco	$W * H * L * \rho * \pi / 4 * 1\ 000$	M_{vuyo} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
Altro	Precisare	N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	m
		M_{meal} = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
Altro	Precisare	MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	kg
		W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
Altro	Precisare	H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Altro	Precisare	L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m

(1) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.




Tappe e frequenza delle osservazioni	
Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione $\pm 0,05$ m)
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione $\pm 0,1$ m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ⁽¹⁾	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ⁽²⁾	Ottenere un campione dal flussometro e: <ul style="list-style-type: none"> — misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati, — stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ⁽²⁾	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ⁽¹⁾	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ⁽²⁾	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ⁽²⁾	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: <ul style="list-style-type: none"> — misurare il peso di krill antartico e acqua combinati, — stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)



Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione $\pm 0,1$ kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione $\pm 0,1$ kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m)
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione $\pm 0,1$ m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

⁽¹⁾ Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.



ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511


2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'abalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ⁽¹⁾	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

⁽¹⁾ Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'abalunga nella zona di competenza della IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.



ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

Numero massimo di pescherecci a cianciuolo dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4

21CE0862



REGOLAMENTO (UE) 2021/93 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2021****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera polacca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di aringa nelle acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera polacca o immatricolate in Polonia hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Polonia per lo stock di aringa nelle acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera polacca o immatricolate in Polonia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).




*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione*



ALLEGATO

n.	33/TQ123
Stato membro	Polonia
Stock	HER/1/2-
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
Data di chiusura	17.12.2020

21CE0863



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	184,7	38	AR
		139,9	60	BR
		197,6	31	TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	151,5	49	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

21CE0864



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione ⁽²⁾ ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l'altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l'utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l'equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso.
- (2) Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l'imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall'annullamento di eventi pubblici e feste private. L'effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un'ulteriore diminuzione del consumo di vino nell'Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l'incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell'Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell'Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all'inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l'elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione.
- (3) Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e i conseguenti effetti negativi sulla domanda di vino.
- (4) Alla luce dell'eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell'accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell'Unione imposti dagli Stati Uniti nell'ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell'Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un'ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).



- (5) Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi e degli aumenti del contributo massimo dell'Unione introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592 è ritenuto essenziale per migliorare la situazione del mercato del settore vitivinicolo nell'Unione. In particolare, tali misure sono fondamentali per rimuovere dal mercato dell'Unione quantitativi di vino che altrimenti inciderebbero negativamente sui prezzi di mercato e per migliorare il flusso di cassa degli operatori mediante la riduzione del contributo finanziario proprio alle loro operazioni. Tuttavia l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/592, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione ⁽ⁱ⁾, ha dimostrato che l'attuale scadenza del 15 ottobre 2020, fissata all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/592, non consente agli Stati membri e agli operatori del settore vitivinicolo di attuare efficacemente tutte le misure necessarie. In particolare, a causa dell'instabilità della situazione sanitaria e dell'imprevedibilità delle tempistiche delle diverse restrizioni nazionali imposte per controllarla, è stato difficile per gli Stati membri pianificare e introdurre misure supplementari nei loro programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in modo che gli operatori possano beneficiare delle misure e dell'aumento dei finanziamenti entro la scadenza del 15 ottobre 2020. Prorogare tale scadenza fino al 15 ottobre 2021 consentirebbe agli Stati membri di introdurre alcune misure a stagione inoltrata e offrirebbe agli operatori ulteriori possibilità di presentare domanda di sostegno. Tale proroga contribuirebbe non solo ad affrontare l'attuale turbativa del mercato, ma anche a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione, dato che si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020, e quindi per una parte significativa dell'esercizio finanziario 2021.
- (6) Si ritiene pertanto necessario prorogare l'applicazione delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 e agli articoli da 5 bis a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/592 fino al 15 ottobre 2021.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/592.
- (8) Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto in particolare dell'attuale turbativa del mercato, dei suoi gravi effetti sul settore vitivinicolo dell'Unione e della loro persistenza e probabile aggravamento, è necessario intervenire immediatamente e garantire con urgenza che possa continuare l'attuazione delle misure già adottate volte ad attenuare tali effetti negativi. I ritardi nell'adozione di azioni immediate rischierebbero di aggravare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo e nuocerebbero alla produzione e alle condizioni di mercato in tale settore. Per questi motivi, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (9) Data la necessità di intervenire immediatamente, di evitare turbative nell'attuazione delle misure volte ad affrontare la crisi del settore vitivinicolo dell'Unione e di garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi retroattivamente a decorrere dal 16 ottobre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592

Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:


- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso degli esercizi 2020 e 2021.»;

⁽ⁱ⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione, del 6 luglio 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 26).



2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 e del 2021 per "vendemmia verde" si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.»;

3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Applicazione del contributo dell'Unione temporaneamente aumentato

Gli articoli 5 bis e 6, l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2021.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0865



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 28 febbraio 2019 la società Glycom A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, relativa all'immissione sul mercato dell'Unione, quale nuovo alimento, del sale sodico di 3'-sialil-lattosio («3'-SL»), ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato del ceppo di *Escherichia coli* K12 DH1. Il richiedente ha chiesto di utilizzare il sale sodico di 3'-SL come nuovo alimento in prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte, prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente, bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5), barrette ai cereali, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, nonché negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia. Il richiedente ha inoltre proposto che gli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-SL non siano utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3'-SL.
- (4) Il 28 febbraio 2019 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, nello specifico: le relazioni analitiche protette da proprietà industriale sul confronto, mediante risonanza magnetica nucleare («RMN»), della struttura del 3'-SL ottenuto mediante fermentazione batterica e quella del 3'-SL naturalmente presente nel latte umano ⁽⁵⁾; i dati di caratterizzazione dettagliati sui ceppi batterici di produzione ⁽⁶⁾ e i rispettivi

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁵⁾ Glykos Finland LTD 2019 (non pubblicate).

⁽⁶⁾ Glycom 2019 (non pubblicati).



certificati ⁽⁷⁾; le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici ⁽⁸⁾; i certificati delle analisi dei diversi lotti di sale sodico di 3'-SL ⁽⁹⁾; i metodi analitici e le relazioni di convalida ⁽¹⁰⁾; le relazioni sulla stabilità del sale sodico di 3'-SL ⁽¹¹⁾; la descrizione dettagliata del processo di produzione ⁽¹²⁾; i certificati di accreditamento del laboratorio ⁽¹³⁾; le relazioni sulla valutazione dell'assunzione del 3'-SL ⁽¹⁴⁾; un test del micronucleo *in vitro* con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL ⁽¹⁵⁾; un test del micronucleo *in vitro* con cellule di mammifero con il relativo composto sale sodico di 6'-sialil-lattosio («6'-SL») ⁽¹⁶⁾; un test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL ⁽¹⁷⁾; un test di retromutazione batterica con sale sodico di 6'-SL ⁽¹⁸⁾; uno studio di tossicità orale di 14 giorni del sale sodico di 3'-SL nel ratto neonatale ⁽¹⁹⁾; uno studio di tossicità orale di 90 giorni del sale sodico di 3'-SL nel ratto neonatale con la rispettiva tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative ⁽²⁰⁾; uno studio di tossicità orale di 14 giorni del sale sodico di 6'-SL nel ratto neonatale ⁽²¹⁾ e uno studio di tossicità orale di 90 giorni del sale sodico di 6'-SL nel ratto neonatale con la rispettiva tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative ⁽²²⁾.

- (5) Il 12 giugno 2019 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di effettuare una valutazione del sale sodico di 3'-SL quale nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) Il 25 marzo 2020 l'Autorità ha adottato il parere scientifico *Safety of 3'-Sialyllactose (3'-SL) sodium salt as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283* ⁽²³⁾.
- (7) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che il sale sodico di 3'-SL è sicuro alle condizioni d'uso proposte per le popolazioni destinatarie proposte. Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che il sale sodico di 3'-SL è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, quando è utilizzato in prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte, prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente, bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5), barrette ai cereali, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, nonché negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
- (8) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha osservato che non le sarebbe stato possibile trarre conclusioni sulla sicurezza del sale sodico di 3'-SL in assenza dei seguenti elementi: i dati delle relazioni analitiche protette da proprietà industriale sul confronto, mediante RMN, della struttura del 3'-SL ottenuto dalla fermentazione batterica e quella del 3'-SL naturalmente presente nel latte umano; i dati di caratterizzazione dettagliati sui ceppi batterici di produzione e i rispettivi certificati; le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici; i certificati delle analisi dei diversi lotti di sale sodico di 3'-SL; i metodi analitici e le relazioni di convalida; le relazioni sulla stabilità del sale sodico di 3'-SL; la descrizione dettagliata del processo di produzione; i certificati di accreditamento del laboratorio; le relazioni sulla valutazione dell'assunzione del 3'-SL; il test del micronucleo *in vitro* con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL; il test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL; lo studio di tossicità orale di 14 giorni del sale sodico di 3'-SL nel ratto neonatale e lo studio di tossicità orale di 90 giorni del sale sodico di 3'-SL nel ratto neonatale con la rispettiva tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative.

⁽⁷⁾ Glycom/DSMZ 2018 (non pubblicati).

⁽⁸⁾ Glycom 2019 (non pubblicate).

⁽⁹⁾ Glycom 2019 (non pubblicati).

⁽¹⁰⁾ Glycom 2019 (non pubblicati).

⁽¹¹⁾ Glycom 2019 (non pubblicate).

⁽¹²⁾ Glycom 2018 (non pubblicata).

⁽¹³⁾ Glycom 2019 (non pubblicati).

⁽¹⁴⁾ Glycom 2019 (non pubblicate).

⁽¹⁵⁾ Gilby 2019 (non pubblicato).

⁽¹⁶⁾ Gilby 2018 (non pubblicato).

⁽¹⁷⁾ Šoltéssová, 2019 (non pubblicato).

⁽¹⁸⁾ Šoltéssová, 2018 (non pubblicato).

⁽¹⁹⁾ Stannard 2019a (non pubblicato).

⁽²⁰⁾ Stannard 2019b (non pubblicato).

⁽²¹⁾ Flaxmer 2018a (non pubblicato).

⁽²²⁾ Flaxmer 2018b (non pubblicati).

⁽²³⁾ EFSA Journal 2020;18(5):6098.



- (9) Dopo aver ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente le motivazioni fornite circa la rivendicazione della proprietà industriale sui seguenti elementi: le relazioni analitiche relative al confronto, mediante risonanza magnetica nucleare («RMN»), della struttura del 3'-SL ottenuto dalla fermentazione batterica e quella del 3'-SL naturalmente presente nel latte umano; i dati di caratterizzazione dettagliati sui ceppi batterici di produzione e i rispettivi certificati; le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici; i certificati delle analisi dei diversi lotti di sale sodico di 3'-SL; i metodi analitici e le relazioni di convalida; le relazioni sulla stabilità del sale sodico di 3'-SL; la descrizione dettagliata del processo di produzione; i certificati di accreditamento del laboratorio; le relazioni sulla valutazione dell'assunzione del 3'-SL; il test del micronucleo *in vitro* con cellule di mammifero con sale sodico di 3'-SL; il test di retromutazione batterica con sale sodico di 3'-SL; lo studio di tossicità orale di 14 giorni del sale sodico di 3'-SL nel ratto neonatale e lo studio di tossicità orale di 90 giorni del sale sodico di 3'-SL nel ratto neonatale con la rispettiva tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative; e di chiarire la rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (10) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli.
- (11) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità alle condizioni stabilite all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. I dati contenuti nel fascicolo del richiedente, che sono serviti all'Autorità come base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento e per trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza del sale sodico di 3'-SL, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbero pertanto essere utilizzati da quest'ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per il suddetto periodo, l'immissione sul mercato dell'Unione del sale sodico di 3'-SL.
- (12) Il fatto di limitare l'autorizzazione del sale sodico di 3'-SL e il riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda a sostegno di tale autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283 si fondi su informazioni ottenute legalmente.
- (13) In linea con le condizioni d'uso degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-SL, come proposto dal richiedente e conformemente alla valutazione dell'Autorità, è necessario informare i consumatori con un'etichetta appropriata che gli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-SL non dovrebbero essere assunti nello stesso giorno in cui sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3'-SL.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL), come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

Società: Glycom A/S;

Indirizzo: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca,



è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso del richiedente.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l'Autorità ha valutato il sale sodico di 3'-sialil-lattosio, che secondo il richiedente rispettano le condizioni stabilite all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati, senza il consenso del richiedente, a vantaggio di richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:


«Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
<p>Sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) (fonte microbica)</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p>	<p>Livelli massimi (espressi come 3'-sialil-lattosio)</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "sale sodico di 3'-sialil-lattosio".</p> <p>L'etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3'-sialil-lattosio reca l'indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti:</p> <p>a) se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3'-sialil-lattosio;</p> <p>b) da lattanti e bambini nella prima infanzia.</p>		<p>Autorizzato il 18 febbraio 2021. L'inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.</p> <p>Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento sale sodico di 3'-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S.</p> <p>Scadenza della tutela dei dati: 18 febbraio 2026.»</p>
	<p>Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT)</p>	<p>0,25 g/l</p>			
	<p>Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente</p>	<p>0,25 g/l (per le bevande)</p> <p>0,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)</p>			
	<p>Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte</p>	<p>0,25 g/l (per le bevande)</p> <p>2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)</p>			
	<p>Bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5)</p>	<p>0,25 g/l</p>			
	<p>Barrette ai cereali</p>	<p>2,5 g/kg</p>			
	<p>Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>0,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore</p>			
	<p>Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore</p>			
	<p>Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia</p>	<p>0,15 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore</p>			



quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande	1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
	0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore			0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore	
	0,5 g/l (per le bevande)			0,5 g/l (per le bevande)	
	5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)			5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)	
Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	0,5 g/giorno				

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

«Nuovo alimento autorizzato		Specifiche
<p>Sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) (fonte microbica)</p>		<p>Descrizione Il sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) si presenta sotto forma di polvere o agglomerato, purificati e di colore bianco-biancastro, prodotti mediante un processo microbico e contenenti livelli limitati di lattosio, 3'-sialil-lattosio e acido sialico</p> <p>Fonte: ceppo geneticamente modificato del ceppo di <i>Escherichia coli</i> K-12 DH1</p>



<p>Definizione Formula chimica: $C_{33}H_{38}NO_{10}Na$ Denominazione chimica: N-Acetyl-α-D-neuraminyl-(2 \rightarrow 3)-β-D-galactopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-D-glucose, sodium salt Massa molecolare: 655,53 Da N. CAS: 128596-80-5</p> <p>Caratteristiche/composizione Aspetto: polvere o agglomerato di colore bianco-biancastro somma di sale sodico di 3'-sialil-lattosio, D-lattosio e acido sialico (% di sostanza secca): $\geq 90,0$ % (p/p) Sale sodico di 3'-sialil-lattosio (% di sostanza secca): $\geq 88,0$ % (p/p) D-lattosio: $\leq 5,0$ % (p/p) Acido sialico: $\leq 1,5$ % (p/p) 3'-sialil-lattosio: $\leq 5,0$ % (p/p) Somma di altri carboidrati: $\leq 3,0$ % (p/p) Umidità: $\leq 8,0$ % (p/p) Sodio: 2,5 - 4,5 % (p/p) Cloruro: $\leq 1,0$ % (p/p) pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,5 - 6,0 Proteine residue: $\leq 0,01$ % (p/p)</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio in piastra totale dei batteri aerobi mesofili: ≤ 1000 CFU/g <i>Enterobacteriaceae</i>: ≤ 10 CFU/g <i>Salmonella</i> sp.: assenza in 25 g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg</p>	<p>CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina».</p>
---	--

21CE0866



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (di seguito «Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (di seguito «CS») e le aggiorna regolarmente al fine di garantire che mantengano l'idoneità allo scopo. Un aeromobile la cui progettazione sia stata già certificata non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle specifiche di certificazione all'atto della produzione o mentre è in servizio. A fine di sostenere il mantenimento dell'aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza, è pertanto opportuno introdurre l'obbligo di conformità di tali aeromobili a requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione della progettazione. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione ⁽²⁾ definisce detti requisiti di aeronavigabilità supplementari.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto all'allegato I, punto 26.60, del regolamento (UE) 2015/640, requisiti di aeronavigabilità supplementari per le condizioni dinamiche dei sedili per passeggeri ed equipaggio di cabina dei velivoli pesanti di nuova produzione la cui progettazione sia stata già certificata dall'Agenzia. I velivoli pesanti il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 18 febbraio 2021 devono conformarsi al punto 26.60. A causa dei ritardi di produzione dei velivoli dovuti alla pandemia di COVID-19, alcuni velivoli per i quali era previsto il rilascio di un certificato di aeronavigabilità prima del 18 febbraio 2021 otterranno il certificato solo dopo tale data. Al fine di evitare di imporre oneri aggiuntivi all'industria a causa della necessità di riqualificare i sedili in tali velivoli per conformarsi alle condizioni dinamiche, i velivoli la cui produzione è stata ritardata dalla pandemia di COVID-19 dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di conformarsi al punto 26.60.
- (3) Per questo motivo la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità individuale di cui all'allegato I, punto 26.60, del regolamento (UE) 2015/640, attualmente fissata al 18 febbraio 2021, dovrebbe essere allineata alla data di applicazione dell'elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/640 di cui all'appendice I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione ⁽⁴⁾, fissata al 26 febbraio 2021. Considerando che si tratta di una differenza minima in termini di tempo, la modifica non comporterebbe un impatto significativo sulla sicurezza aerea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/640.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 ha introdotto nuovi requisiti di aeronavigabilità relativi all'invecchiamento degli aeromobili. In particolare l'allegato I, punto 26.334, del regolamento (UE) 2015/640 implica che i titolari di certificati di omologazione supplementari rilasciati prima del 1° settembre 2003 dovranno elaborare dati relativi alla tolleranza ai danni a prescindere dal fatto che tali dati siano effettivamente richiesti dagli operatori. Al fine di garantire che l'onere a carico dell'industria sia proporzionato, si è sempre inteso che tali dati debbano essere elaborati se necessari agli operatori e solo su loro richiesta. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2015/640.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).



- (5) Le misure di cui al presente regolamento si riferiscono alle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159, applicabile a decorrere dal 26 febbraio 2021. Per motivi di coerenza anche il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 26 febbraio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2021, ad eccezione dell'allegato 1, punto 1), che si applica a decorrere dal 16 febbraio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I al regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:

(1) il punto 26.60 è sostituito dal seguente:

«26.60 Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati a partire dal 1° gennaio 1958 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 26 febbraio 2021 devono dimostrare, per ciascun progetto di tipo di sedile omologato per essere occupato durante il rullaggio, il decollo o l'atterraggio, che l'occupante sia protetto se esposto a carichi derivanti dalle condizioni di atterraggio di emergenza. La dimostrazione è effettuata tramite uno dei seguenti mezzi:

- a) prove dinamiche completate con successo;
- b) analisi razionale in grado di assicurare un livello di sicurezza equivalente, sulla base di prove dinamiche di un progetto di tipo di sedile simile.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica ai seguenti sedili:

- a) sedili dell'equipaggio di condotta,
- b) sedili dei velivoli con un tasso di occupazione ridotto, utilizzati soltanto per operazioni di trasporto aereo commerciale su voli non di linea *on demand*;
- c) sedili dei modelli di velivoli inclusi nell'elenco di cui all'appendice 1, tabella A.1, e recanti un numero di serie del costruttore di cui al medesimo elenco.»;

(2) L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell'allegato I (parte 26)

Tabella A.1


Titolare del TC	Tipo	Modelli	Numero di serie del costruttore	Disposizioni dell'allegato I (parte 26) che NON si applicano
The Boeing Company	707	Tutti		Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	720	Tutti		Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-10	DC-10-10 DC-10-30 DC-10-30F	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-8	Tutti		Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-9	DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9 A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	MD-90	MD-90-30	Tutti	Da 26.301 a 26.334



FOKKER SERVICES B.V.	F27	Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700	Tutti	Da 26.301 a 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F28	Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000	Tutti	Da 26.301 a 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-159	G-159 (Gulfstream I)	Tutti	Da 26.301 a 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-II_III_IV_V	G-1159 A (GIII) G-1159B (GIIB) G-1159 (GII)	Tutti	Da 26.301 a 26.334
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.	CONVAIR 340/440	440	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LEARJET INC.	Learjet 24/25/31/ 36/35/55/60	24,24 A,24B,24B-- A,24D, 24D-A,24F,24F-- A,25,25B,25C,25- D,25F	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1329	Tutti		Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	188	Tutti		Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	382	382, 382B, 382E, 382F, 382G	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	L-1011	Tutti		Da 26.301 a 26.334
PT. DIRGANTARA INDONESIA	CN-235	Tutti		Da 26.301 a 26.334
SABRELINER CORPORATION	NA-265	NA-265-65	Tutti	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	SD3	SD3-30 Sherpa SD3 Sherpa	Tutti	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	DHC-7	Tutti		Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	CL-215	CL-215-6B11	Tutti	Da 26.301 a 26.334
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY	TU-204	204-120CE	Tutti	Da 26.301 a 26.334
AIRBUS	A320 series	A320-251N, A320-271N	10033, 10242, 10281 e 10360	26.60



AIRBUS	A321 series	A321-271NX, A321-251NX	10071, 10257, 10371 e 10391	26.60.
AIRBUS	A330 series	A330-243, A330-941	1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011 e 2012	26.60
ATR-GIE Avions de Transport Régional	ATR 72 series	ATR72-212 A	1565,1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642,1649,1657, 1660, 1661	26.60
The Boeing Company	737 series	737-8 e 737-9	43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150	26.60»




ALLEGATO II

Nell'allegato I, punto 26.334, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) Su richiesta di un operatore soggetto all'obbligo di conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata prima del 1° settembre 2003 deve:
- i) eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e iii), una valutazione della tolleranza ai danni;
 - ii) realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.
- b) Il titolare di un'approvazione di modifica deve sottoporre all'Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto i):
- i) entro 24 mesi dal ricevimento della richiesta, per le richieste ricevute prima del 26 febbraio 2023; oppure
 - ii) prima del 26 febbraio 2025 o entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta (se posteriore), per le richieste ricevute a partire dal 26 febbraio 2023.»

21CE0867



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che non approva l'esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7).
- (2) L'esbiotrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) L'11 gennaio 2017 l'autorità di valutazione competente della Germania, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ⁽³⁾, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) Da tale parere risulta che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti esbiotrina potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che la valutazione del rischio per la salute umana ha individuato rischi inaccettabili.
- (6) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, la Commissione non ritiene opportuno approvare l'esbiotrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽³⁾ *Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Esbiothrin, Product type: 18* (Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: esbiotrina, tipo di prodotto: 18), ECHA/BPC/260/2020, adottato il 16 giugno 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0868

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-024) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 3 2 5 *

€ 16,00

